

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

"REVO Specialty Legal Protection" è un'assicurazione per la difesa legale e peritale nell'ambito dello svolgimento dell'attività di impresa o nello svolgimento della professione. È possibile proteggere anche i dipendenti - autisti in caso di ritiro della patente e tutelare l'azienda o l'attività professionale per i danni riferiti alla circolazione stradale. La polizza offre, inoltre, tutela ai dipendenti e agli amministratori pubblici per procedimenti di Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa nell'ambito dello svolgimento delle proprie mansioni.



Che cosa è assicurato?

L'assicurazione prevede le seguenti coperture sempre operanti:

- ✓ **Tutela Legale per l'Azienda:** copre le spese legali, peritali e processuali sostenute da società di persona o di capitali, associazioni, fondazioni, onlus in genere, cliniche, case di cura, ospedali, ditte individuali e imprese familiari al fine di far valere i propri diritti giudiziali e stragiudiziali attraverso un supporto legale.
- ✓ **Tutela Legale Professionale:** copre le spese legali e peritali sostenute da Professionisti o studi professionali associati al fine di far valere i propri diritti giudiziali e stragiudiziali tramite un supporto legale.
- ✓ **Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente pubblico e l'Amministratore di Enti pubblici:** copre le spese legali e peritali sostenute in procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto da dipendenti degli Enti pubblici o Assicurati chiamati a ricoprire cariche nelle amministrazioni pubbliche.
- ✓ **Tutela Legale per la Circolazione:** copre le spese di assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie in ragione della proprietà, della locazione, della conduzione di [e del trasporto sui] i veicoli le cui categorie e targhe sono indicate in polizza, inclusi i casi di utilizzo per trasferte o spostamenti di lavoro.
- ✓ **Tutela Legale Patente:** riconosce una indennità giornaliera al datore di lavoro in caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di uno dei suoi dipendenti. Copre le spese sostenute per il recupero punti della patente; le spese legali e peritali per la difesa penale dell'autista e per l'opposizione a sanzioni amministrative accessorie al ritiro, sospensione o revoca della patente.

Personalizzazioni del rischio:

È possibile acquistare con un premio aggiuntivo una o più seguenti garanzie aggiuntive. Per ulteriori dettagli si rimanda a DIP aggiuntivo.

L'assicurazione è prestata entro i massimali e i limiti indicati in polizza.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Non sono oggetto di copertura sinistri conseguenti a fatti inerenti ad attività diverse da quelle indicate in polizza.

Rischi esclusi

- ✗ Con riferimento alle coperture Tutela Legale per l'Azienda, Tutela Legale Professionale, Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente Pubblico e l'Amministratore di Enti Pubblici Tutela Legale per la Circolazione e Tutela Legale Patente, l'assicurazione non comprende:
 - materia fiscale;
 - tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
 - fatti dolosi degli Assicurati;
 - fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
 - adesione ad azioni di classe ("class action");
 - compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il Contraente;
 - spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato;
 - compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
 - spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
 - spese per pareri legali o peritali generici non connessi ad un sinistro denunciato;
 - liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato;
 - vertenze con REVO e Società del Gruppo REVO Insurance;
- ✗ In aggiunta a quanto sopra, con riferimento alle coperture Tutela Legale per l'Azienda, Tutela Legale Professionale, Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente Pubblico e l'Amministratore di Enti Pubblici, l'assicurazione non comprende:
 - proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili;
 - pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. Oggetto dell'assicurazione;
 - diritti di autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale;
 - compravendita o permuta di immobili;
 - contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
 - danno extracontrattuale e contrattuale;
 - vertenze contrattuali con i clienti;
 - atto cyber;
 - svolgimento dei seguenti incarichi: sindaco, revisore, organismo di vigilanza;
 - ricorsi avanti al TAR o al Consiglio di Stato.

Ulteriori rischi esclusi sono elencati nel DIP aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

! Sono previsti franchigie e limiti di indennizzo come indicato in polizza.



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura **Tutela Legale per l'Azienda** opera:
 - in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per i sinistri riguardanti le garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, Anticipo per penale doloso, Spese di consulenza psicologica e Difesa civile extracontrattuale e contrattuale;
 - nei territori indicati in polizza, per la garanzia Vertenze contrattuali con i clienti, con possibile estensione al recupero crediti;
 - in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per le garanzie Fenomeni conseguenti ad atto cyber, Provvedimenti disciplinari e Responsabilità amministrativa.
- ✓ La copertura **Tutela Legale Professionale** opera:
 - in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per i sinistri riguardanti le garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, Anticipo per penale doloso, Spese di consulenza psicologica e Difesa civile extracontrattuale e contrattuale;
 - nei territori indicati in polizza per la garanzia Vertenze contrattuali con i clienti, con possibile estensione al recupero crediti;
 - in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per le garanzie Fenomeni conseguenti ad atto cyber, Provvedimenti disciplinari e Responsabilità amministrativa.
- ✓ La copertura **Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente pubblico e l'Amministratore di Enti pubblici** opera:
 - in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per i sinistri riguardanti le garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, Anticipo per penale doloso;
 - in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per la garanzia Responsabilità amministrativa;
- ✓ La copertura **Tutela Legale per la Circolazione** opera per i sinistri avvenuti in tutto il Mondo.
- ✓ La copertura **Tutela Legale Patente** opera:
 - in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per i sinistri riguardanti le garanzie Diaria ritiro, Sospensione o revoca patente e Recupero punti;
 - nel Mondo per tutte le altre garanzie di Tutela Legale.



Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai già in corso altre polizze assicurative;
- comunicare a REVO i cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare REVO dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati, anche in caso di reale o sospetto incidente;
- consegnare a REVO tutta la documentazione necessaria per procedere alla valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite da REVO.

Se non lo fai, potresti perdere il diritto al pagamento dell'indennizzo assicurativo.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della stipula del contratto e, successivamente, in base alla periodicità del pagamento scelto.

Puoi pagare tramite:

- 1) assegni bancari o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati a REVO o all'Intermediario;
- 2) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
- 3) denaro contante, con i limiti previsti dalla normativa vigente.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione inizia dalle ore 24:00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio o la prima rata di premio, altrimenti resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e è attiva dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Puoi scegliere di stipulare l'assicurazione con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Nel caso di polizza di durata annuale con tacito rinnovo, puoi disdire con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza stessa. Nel caso di assicurazione senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Assicurazione di Tutela Legale e perdite pecuniarie per l'Azienda, il Professionista, la Colpa grave per il Dipendente pubblico, la Circolazione e la copertura di rischi riferiti al documento di guida

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)

REVO

REVO Specialty Legal Protection

Data di realizzazione: 01/07/2026

Il presente DIP aggiuntivo è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona.

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano - tel. 02 92885700; Via Cesarea, n. 12 - 16121 Genova;

Sito Internet: www.revoinsurance.com.

PEC: revo@pec.revoinsurance.com.

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a euro 222.571.395.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance è pari a 222,7%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 223,2%. La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2025 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) è disponibile nel sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto previsto nel Dip Danni

- ✓ **TUTELA LEGALE PER L'AZIENDA**
Riservata a società di persona o di capitali, associazioni, fondazioni, onlus in genere, cliniche, case di cura, ospedali, ditte individuali e imprese familiari.
- ✓ **TUTELA LEGALE PROFESSIONALE**
Riservata a professionisti o studi professionali associati. Con riferimento ad ambedue le suindicate coperture, REVO rimborsa le spese legali e peritali sostenute al fine di far valere i propri diritti giudiziali e stragiudiziali attraverso un supporto legale. L'assicurazione opera: 1) in procedimenti penali per delitto colposo o contravvenzione. 2) anche in caso di delitto doloso, solo se vieni assolto o proscioltto con sentenza definitiva. 3) per l'opposizione o impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, in relazione ai casi di contestazione di inosservanza dei decreti legislativi nn. 81/2008 e 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare, 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente; 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali, 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, 472/1997 in materia di Riforma fiscale e tributaria, norme analoghe e successive integrazioni, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari.

Se durante l'attività lavorativa o nella vita privata sei coinvolto in episodi di: • abusi; • violenze sessuali; • episodi di bullismo o di stalking; • perdita di un familiare a seguito di sinistro stradale, REVO riconosce il rimborso delle spese sostenute per avvalersi della consulenza di uno psicologo/psichiatra, regolarmente iscritto al relativo albo professionale in sostegno alla persona coinvolta per affrontare l'iter processuale.
- ✓ **TUTELA LEGALE COLPA GRAVE PER IL DIPENDENTE PUBBLICO E L'AMMINISTRATORE DI ENTI PUBBLICI**
Se sei un dipendente pubblico o ricopri cariche in enti pubblici, REVO copre: le spese legali e peritali per procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile o giudizi di conto; la difesa penale; le opposizioni a sanzioni amministrative.
- ✓ **TUTELA LEGALE PER LA CIRCOLAZIONE**

REVO rimborsa le spese legali e peritali, anche stragiudiziali, per controversie legate: alla proprietà, uso, noleggio o trasporto con veicoli indicati in polizza; sia in ambito lavorativo che in trasferte. In caso di: abuso, violenza sessuale, bullismo o stalking, morte di un familiare in incidente stradale, REVO copre la consulenza psicologica o psichiatrica. ✓ TUTELA LEGALE PATENTE REVO riconosce una indennità giornaliera al datore di lavoro in caso di ritiro, sospensione o revoca della patente di uno dei suoi dipendenti. È previsto, inoltre il rimborso per le spese sostenute per il recupero punti della patente; le spese legali e peritali per la difesa penale dell'autista e per l'opposizione a sanzioni amministrative accessorie al ritiro, sospensione o revoca della patente.	
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
<u>La assicurazione prevede, relativamente alla Tutela Legale per l'Azienda, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
Clausola di continuità con precedente contratto	copre le spese di difesa legale senza prevedere il periodo di carenza qualora esista un precedente contratto di tutela legale con medesime garanzie. Le esclusioni relative alla presente garanzia aggiuntiva sono riportate nell'art. 2.9 delle condizioni di assicurazione.
Difesa civile extracontrattuale e contrattuale	copre le spese di difesa legale e peritale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi e le controversie di natura extracontrattuale e contrattuale aventi un valore in lite superiore all'importo indicato in polizza.
Vertenze contrattuali con i clienti, con possibile estensione al recupero crediti	copre le spese di difesa legale per le vertenze contrattuali con i clienti dell'Assicurato, che nascono e debbano essere affrontate in processi eseguiti nei territori indicati in polizza. La copertura può essere estesa anche al recupero dei crediti. È acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi e Difesa civile extracontrattuale e contrattuale.
Fenomeni conseguenti ad atto cyber	copre le spese di difesa legale e peritale in procedimenti penali o amministrativi a carico dell'Assicurato in seguito ad atto cyber realizzato da terzi e per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a seguito di azioni illecite collegate all'atto cyber.
Difesa penale e civile extracontrattuale per Amministratori, Sindaci, Revisori e Organismo di Vigilanza	copre le spese di difesa legale e peritale a favore di Amministratori, Sindaci, Revisori, Membri dell'Organismo di vigilanza, relativamente a sinistri connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il Contraente. Le esclusioni relative alla presente garanzia aggiuntiva sono riportate nell'art. 2.12 delle condizioni di assicurazione.
Ricorsi avanti al T.A.R.	copre le spese difesa legale in caso di esclusione da gare pubbliche di appalto o di mancata aggiudicazione delle stesse da parte del Contraente. È acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi e Difesa civile extracontrattuale e contrattuale. La garanzia riguarda esclusivamente il ricorso al TAR, sono pertanto esclusi gli altri gradi di giudizio.
Periodo di garanzia pregressa (retroattività)	Per le garanzie previste all'art. "Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi", l'assicurazione opera per fatti avvenuti fino a 2 anni prima della data di effetto dell'assicurazione, senza pagamento di alcun sovrappremio. Per periodi superiori, e comunque non oltre i 5 anni, è previsto un sovrappremio come indicato in polizza. L'Assicurato deve però avere conoscenza del sinistro dopo che il contratto è entrato in vigore. Firmando il contratto, l'Assicurato dichiara in ogni caso di non essere a conoscenza di atti, fatti o procedimenti che possano essere oggetto di sinistro, pena la perdita del diritto all'indennizzo.
<u>La assicurazione prevede, relativamente alla Tutela Legale Professionale, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:</u>	
Clausola di continuità con precedente contratto	copre le spese difesa legale senza prevedere il periodo di carenza qualora esista un precedente contratto di tutela legale con medesime garanzie.
Difesa civile extracontrattuale e contrattuale	copre le spese di difesa legale e peritale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi e le controversie di natura extracontrattuale e contrattuale aventi un valore in lite superiore all'importo indicato in polizza. Le esclusioni relative alla presente garanzia aggiuntiva sono riportate nell'art. 3.8 delle condizioni di assicurazione.
Vertenze contrattuali con i clienti, con possibile estensione al recupero crediti	copre le spese di difesa legale per le vertenze contrattuali con i clienti dell'Assicurato, che nascono e debbano essere affrontate in processi eseguiti nei territori indicati in polizza. Può essere estesa anche al recupero dei crediti. È acquistabile solo in abbinamento alle garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi e Difesa civile extracontrattuale e contrattuale.
Fenomeni conseguenti ad atto cyber	copre le spese difesa legale e peritale in procedimenti penali o amministrativi a carico dell'Assicurato in seguito ad atto cyber realizzato da terzi e per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a seguito di azioni illecite collegate all'atto cyber.
Provvedimenti disciplinari	copre la difesa legale e peritale contro provvedimenti disciplinari qualora l'Assicurato sia iscritto ad un Ordine o Registro Professionale.
Responsabilità amministrativa	copre la difesa legale in associazione a procedimenti per giudizi e azioni di responsabilità amministrativa, contabile, per giudizio di conto per colpa, archiviazione per mancanza del danno.
Periodo di garanzia pregressa (retroattività)	Per le garanzie previste all'art. Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, l'assicurazione opera per fatti avvenuti fino a 2 anni prima della data di effetto del contratto, senza pagamento di alcun sovrappremio. Per periodi superiori e comunque non oltre i 5 anni è previsto un sovrappremio come indicato in polizza. L'Assicurato deve però avere conoscenza del sinistro dopo che il contratto è entrato in vigore. Firmando il contratto, l'Assicurato

	dichiara in ogni caso di non essere a conoscenza di atti, fatti o procedimenti che possano essere oggetto di sinistro, pena la perdita all'indennizzo.
La assicurazione prevede, relativamente alla Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente pubblico e l'Amministratore di Enti pubblici, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:	
Clausola di continuità con precedente contratto	copre le spese di difesa legale senza prevedere il periodo di carenza qualora esista un precedente contratto di tutela legale con medesime garanzie.
Periodo di garanzia pregressa (retroattività)	Per le garanzie previste all'art. Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, l'assicurazione opera per fatti avvenuti fino a 2 anni prima della data di effetto del contratto, senza pagamento di alcun sovrappremio. Per periodi superiori e comunque non oltre i 5 anni è previsto un sovrappremio come indicato in polizza. L'Assicurato deve però avere conoscenza del sinistro dopo che il contratto è entrato in vigore. Firmando il contratto, l'Assicurato dichiara in ogni caso di non essere a conoscenza di atti, fatti o procedimenti che possano essere oggetto di sinistro, pena la perdita all'indennizzo.
La assicurazione prevede, relativamente alla Tutela Legale per la Circolazione, le seguenti opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo:	
Clausola di continuità con precedente contratto	copre le spese di difesa legale senza prevedere il periodo di carenza qualora esista un precedente contratto di tutela legale con medesime garanzie.
Difesa civile extracontrattuale e contrattuale	copre le spese di difesa legale e peritale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi e le controversie di natura extracontrattuale e contrattuale aventi un valore in lite superiore all'importo indicato in polizza.
Opposizione a sanzioni amministrative	copre le spese di difesa legale e peritale per presentare opposizione all'autorità competente contro la sanzione amministrativa di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale o presentare ricorso al Ministero dei Trasporti per irregolare imputazione o variazione dei punti del documento di guida.
Recupero punti	copre le spese sostenute dall'Assicurato nell'ambito della circolazione stradale. Nello specifico, copre le spese per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti o per sostenere un nuovo esame di idoneità per la revisione della patente.
 Che cosa NON è assicurato?	
Rischi esclusi	Ad integrazione di quanto previsto nel Dip Danni, l'assicurazione non copre: ✗ <u>TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE e TUTELA LEGALE PATENTE:</u> • veicoli non coperti da assicurazione obbligatoria RCA; • partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, eccetto gare ACI di pura regolarità; ✗ <u>TUTELA LEGALE PROFESSIONALE</u> • provvedimenti disciplinari; • responsabilità amministrativa. ✗ <u>TUTELA LEGALE COLPA GRAVE PER IL DIPENDENTE PUBBLICO E L'AMMINISTRATORE DI ENTI PUBBLICI</u> • provvedimenti disciplinari. ✗ <u>TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE</u> • proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili; • casi di contestata violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso avverso la sanzione irrogata trovi accoglimento totale e definitivo; • contestazioni di violazione degli artt. 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada, nonché l'art. 593 del Codice Penale; • contestazione di violazione dell'art. 186 del Nuovo Codice della Strada con rilevazione di tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro; • diritti di autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale; • compravendita o permuta di immobili; • contratti di agenzia, rappresentanza o mandato; • danno extracontrattuale e contrattuale; • vertenze contrattuali con clienti; • atto cyber; • svolgimento dei seguenti incarichi: amministratore, sindaco, revisore, organismo di vigilanza; • ricorsi avanti al TAR o Consiglio di Stato. ✗ <u>TUTELA LEGALE PATENTE</u> • veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione; • casi in cui il conducente non è abilitato alla guida o ha i documenti di guida scaduti; • casi di contestazione di violazione dell'art. 186 e dell'art.187 del Nuovo Codice della Strada con rilevazione di tasso alcolemico superiore ad 1 grammo per litro; è in ogni caso fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. Diaria, ritiro, sospensione o revoca patente; • casi di contestazione di violazione dell'art. 189 del Nuovo Codice della Strada, nonché l'art. 593 del Codice Penale per omissione di fermata e assistenza; • casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, a meno che sia accolto il ricorso che scagioni l'Assicurato; • spese non autorizzate REVO.

	Ci sono limiti di copertura?
Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.	
	A chi è rivolto questo prodotto?
Il prodotto è destinato ad aziende e professionisti con lavoratori dipendenti o autonomi aventi necessità di tutela legale per possibili procedimenti penali, delitti colposi o dolosi, contravvenzioni, per vertenze di diritto civile, amministrativo e tributario. Sono, inoltre, tutelati i dipendenti e gli amministratori di enti pubblici nell'ambito dell'attività svolta durante il proprio incarico.	
	Quali costi devo sostenere?
La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli Intermediari ammonta al 36,79%.	

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami concernenti il contratto o il comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori possono essere presentati a REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n.91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749. Non sono reclami le richieste di informazioni o chiarimenti, di risarcimento danni, di esecuzione del contratto. REVO deve rispondere entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, può però sospendere tale termine, per un massimo di 15 giorni, per le necessarie integrazioni istruttorie solo in caso di reclami relativi al comportamento degli Agenti e loro dipendenti/collaboratori. I reclami che riguardano il comportamento di Broker e loro dipendenti/collaboratori potranno essere indirizzati direttamente all'Intermediario che provvederà alla relativa gestione. Se tali reclami saranno indirizzati a REVO, la stessa li trasmetterà al Broker, dandone contestuale notizia al reclamante.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS – Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione (obbligatoria)	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it . (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	L'aliquota fiscale applicata al contratto è del 21,25%. L'aliquota fiscale applicata alla tutela legale della circolazione è del 12,50% e quella applicata alla tutela legale patente è del 13,50%.
--	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO



REVO Specialty Legal Protection

**Assicurazione di Tutela legale e perdite pecuniarie per l'Azienda, Professionale,
per la Circolazione e la copertura di rischi riferiti al documento di guida**

Condizioni di Assicurazione

Edizione 06.2025

Le Condizioni di Assicurazione sono state redatte secondo le
Linee guida Contratti semplici e chiari del Tavolo tecnico ANIA -
Associazioni Consumatori - Associazioni Intermediari del 6 febbraio 2018

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona; Sede operativa: via Monte Rosa 91, 20149 Milano; via Cesarea 12, 16121 Genova;
Capitale Sociale Euro 6.680.000,00 (i.v.); Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962;
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008;
Iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;
Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059;
telefono: 02 92885700; fax: 02 92885749; PEC: revo@pec.revoinsurance.com

www.revoinsurance.com

Guida alla consultazione

Caro Cliente,

REVO Specialty Legal Protection è la polizza assicurativa, sviluppata grazie all'innovativa piattaforma tecnologica proprietaria di OverX, che ti garantisce la difesa legale e peritale nell'ambito dello svolgimento della tua attività di impresa o nello svolgimento della tua professione. È possibile proteggere anche i dipendenti – autisti in caso di ritiro della patente con una diaria a favore del datore di lavoro e garantire le spese legali e peritali all'azienda o al professionista per recuperare, in caso di diritto, i danni fisici e materiali quali conseguenze di fatti attinenti alla circolazione stradale. Possono essere assicurati per le spese legali e peritali i dipendenti pubblici e gli amministratori pubblici per procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa per fatti attinenti allo svolgimento delle proprie funzioni.

Le Condizioni di assicurazione sono suddivise in:

- **Glossario**
- **Norme comuni**
- **Norme relative alle coperture assicurative**
- **Norme che regolano la liquidazione dei sinistri**

Per facilitare la consultazione e la lettura delle Condizioni di assicurazione abbiamo arricchito il documento con:

- **box di consultazione:** fornisce informazioni e approfondimenti su alcuni aspetti del contratto. Si tratta di spazi facilmente individuabili all'interno delle condizioni contrattuali perché contrassegnati da un'icona con una lente di ingrandimento. Precisiamo che i contenuti inseriti nei box hanno solo una valenza esemplificativa di tematiche che potrebbero essere di difficile comprensione. Non hanno quindi alcun valore contrattuale;
- **testi in grassetto:** sono così indicate - ai sensi dell'art. 166, comma 2, D. Lgs. n. 209/2005 - le condizioni contrattuali che indicano decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie oppure oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato;
- **punti di attenzione:** sono segnalate in grassetto e con un'icona con un punto esclamativo, le condizioni che - ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile - occorre approvare specificamente;
- **termini in corsivo:** sono così identificati i termini che prevedono una definizione dedicata nel Glossario.

Il set informativo di REVO Specialty Legal Protection è disponibile sul sito internet della Compagnia www.revoinsurance.com e ti sarà comunque consegnato all'acquisto della polizza.

Ti ringraziamo per l'interesse dimostrato.

Ti ricordiamo in ogni caso che la Compagnia e i suoi Intermediari sono a tua completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

Sommario

Glossario	4
Norme comuni	6
Copertura Tutela Legale per l'Azienda	8
Cosa è assicurato.....	8
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	10
Come posso personalizzare la copertura	11
Come è prestata l'assicurazione	13
Copertura Tutela Legale Professionale.....	14
Cosa è assicurato.....	14
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	16
Come posso personalizzare la copertura	17
Come è prestata l'assicurazione	19
Copertura Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente pubblico e l'Amministratore di Enti pubblici.....	19
Cosa è assicurato.....	19
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	21
Come posso personalizzare la copertura	21
Come è prestata l'assicurazione	22
Copertura Tutela Legale per la Circolazione.....	22
Cosa è assicurato.....	22
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	24
Come posso personalizzare la copertura	25
Come è prestata l'assicurazione	26
Copertura Tutela Legale Patente.....	26
Cosa è assicurato.....	26
Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura	28
Come è prestata l'assicurazione	29
Norme che regolano la liquidazione dei sinistri	30
Norme relative alla copertura Tutela Legale per l'Azienda.....	30
Norme relative alla copertura Tutela Legale Professionale.....	30
Norme relative alla copertura Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente pubblico e l'Amministratore	30
Norme relative alla copertura Tutela Legale per la Circolazione	30
Norme relative alla copertura Tutela Legale Patente	30
Norme relative alla garanzia Fenomeni conseguenti ad atto cyber.....	32
Contatti utili.....	32

Glossario

I seguenti termini integrano a tutti gli effetti il contratto e le parti attribuiscono loro il significato di seguito precisato:

Addetto:	Tutte le persone che operano all'interno di un'azienda, di una Associazione, di una Fondazione, di una Onlus o presso lo studio di un professionista. Tra gli addetti si annoverano il/i legale/i rappresentante/i anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, i lavoratori stagionali, i lavoratori a chiamata, i lavoratori interinali e distaccati e i prestatori di lavoro accessorio.
Arbitrato:	Il procedimento alternativo per la risoluzione delle <i>controversie</i> disciplinato agli artt. 806 - 840 del Codice Civile in cui la decisione viene rimessa dalle parti a uno o più soggetti privati che si pronunciano con una sentenza privata (lodo).
Assicurato:	Il soggetto il cui interesse è protetto dall' <i>assicurazione</i> .
Assicurazione:	Il contratto di assicurazione, come definito dall'art. 1882 del Codice Civile o la garanzia prestata con il contratto.
Assistenza giudiziale:	Il patrocinio del legale durante tutta la fase processuale.
Assistenza stragiudiziale:	Il patrocinio del legale prima dell'instaurazione della fase processuale.
Attività assicurata:	L'attività svolta dall' <i>Assicurato</i> e dichiarata in <i>polizza</i> , compreso lo svolgimento di attività complementari e accessorie, nonché l'erogazione di servizi, purché strettamente attinenti all'attività stessa.
Atto cyber:	L'atto non autorizzato, <i>doloso</i> o criminale (oppure una serie di atti non autorizzati, <i>dolosi</i> o criminali, tra loro correlati indipendentemente dal tempo e dal luogo), afferente all'accesso, all'elaborazione, all'utilizzo o al funzionamento di qualsiasi <i>sistema informatico</i> .
Carenza:	Il periodo di tempo riferibile alla stipula dell' <i>assicurazione</i> immediatamente successivo alla data di decorrenza della stessa, durante il quale alcune coperture assicurative non sono operanti.
Colposo:	Ai sensi dell'art. 43 del Codice Penale è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dal soggetto e si verifica a causa di negligenza, o imprudenza o imperizia, oppure per inosservanza di legge, regolamenti, ordini o discipline.
Compagnia:	L'impresa assicuratrice, Revo Insurance S.p.A..
Contraente:	Il soggetto che stipula l' <i>assicurazione</i> , nell'interesse proprio o di altri e si impegna al versamento dei <i>premi</i> alla <i>Compagnia</i> .
Controversia:	La questione di fatto e di diritto su cui verte la discussione delle parti contendenti in una lite.
Contravvenzione:	Il reato punito con l'arresto e l'ammenda ove il soggetto risponde a prescindere che la condotta sia <i>dolosa</i> o <i>colposa</i> .
Danno extracontrattuale:	Il danno ingiusto subito da una persona o da cose, derivante da un <i>fatto illecito</i> . Nel danno extracontrattuale, tra il danneggiato e il responsabile non esiste rapporto contrattuale o, se esiste, non ha connessione con il <i>sinistro</i> (ad es. danno subito in un incidente stradale).
Danno contrattuale:	Il danno derivante da inadempimento o violazione di una obbligazione contrattuale.
Dati:	Le informazioni, i fatti, le idee, i concetti, i codici - organizzati in strutture logiche o meno - che vengono elaborati, utilizzati, archiviati, trasmessi o registrati da un <i>sistema informatico</i> .
Dati societari:	Qualsiasi informazione societaria che, a titolo esemplificativo ma non limitativo, comprenda progetti, piani, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti e ai fornitori.
Documento di guida/patente:	Il documento che abilita alla guida di un veicolo a motore secondo quanto stabilito dal codice della strada. Sono documenti di guida: la patente, il certificato di abilitazione professionale (KA e KB) e la carta di qualificazione del conducente (CQC).

Doloso:	Ai sensi dell'art.43 del Codice Penale è doloso l'evento dannoso o pericoloso che è il risultato dell'azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del fatto. L'evento è dal soggetto preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
Fatto illecito:	Qualunque fatto <i>doloso</i> o <i>colposo</i> che cagiona ad altri un danno ingiusto e che obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno, ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile.
Fatturato:	I "ricavi delle vendite e delle prestazioni", come espressi nel Conto Economico redatto secondo l'art. 2425 del Codice Civile, conseguito da tutti gli <i>Assicurati</i> nel periodo di validità dell' <i>assicurazione</i> , al netto delle fatturazioni tra <i>Assicurati</i> (Intercompany) e dell'IVA o equivalenti imposte locali.
Franchigia:	L'importo, espresso in cifra fissa, che rimane a carico dell' <i>Assicurato</i> .
Indennizzo:	La somma dovuta dalla <i>Compagnia</i> all' <i>Assicurato</i> in caso di <i>sinistro</i> .
Intermediario:	La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi come previsto dall'art. 109 del D. Lgs. 209/2005. Sono intermediari, a titolo esemplificativo, agenti assicurativi, broker e i loro collaboratori.
Limite di indennizzo:	L'importo che opera entro il <i>massimale</i> e che rappresenta il massimo esborso della <i>Compagnia</i> , in relazione a specifiche situazioni espressamente menzionate in <i>polizza</i> .
Massimale:	Il limite massimo di <i>indennizzo</i> in caso di <i>sinistro</i> o per <i>periodo di assicurazione</i> .
Patteggiamento:	Un rito processuale alternativo disciplinato dall'art 444 del Codice di Procedura Penale.
Periodo di assicurazione:	Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate in <i>polizza</i> .
Polizza:	Il documento che prova l' <i>assicurazione</i> .
Premio:	La somma dovuta dal <i>Contraente</i> alla <i>Compagnia</i> .
Retroattività:	Il periodo di tempo antecedente alla data di decorrenza dell' <i>assicurazione</i> , espressamente indicato in <i>polizza</i> , entro cui deve essere commesso o si presuma sia stato commesso il fatto <i>doloso</i> o <i>colposo</i> .
Sanzione amministrativa pecuniaria:	La sanzione di carattere pecuniario che viene inflitta a seguito della violazione di una norma riferita a un illecito amministrativo.
Sentenza passata in giudicato:	La decisione del giudice non più impugnabile, per intervenuta scadenza dei termini, o perché sono già state esperite tutte le impugnazioni possibili e che fa legge e stato fra le parti.
Service Provider:	Il soggetto individuato dalla <i>Compagnia</i> che, in caso di <i>sinistro</i> conseguente ad <i>atto cyber</i> , fornisce all' <i>Assicurato</i> i servizi tecnici e di consulenza per la risoluzione e la gestione dello stesso.
Sinistro:	Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione.
Sistema informatico:	Qualsiasi computer, hardware, software, sistema di comunicazione, dispositivo elettronico anche indossabile (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi per l'archiviazione <i>dati</i>), dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, server, cloud o microcontrollore, dispositivi di connessione di rete o loro componenti, nonché relativi dispositivi di input, output e back-up. Deve considerarsi sistema informatico anche qualsiasi dispositivo che possa operare mediante connessione internet o reti interne oppure che risulti connesso mediante dispositivi di archiviazione <i>dati</i> o qualsiasi apparecchiatura di rete.
Spese legali:	Il compenso spettante al legale per l'attività svolta.
Spese peritali:	Il compenso spettante al perito (di parte o d'ufficio) per l'attività svolta.
Terzo:	Qualsiasi persona fisica o giuridica diversa dal <i>Contraente</i> , dall' <i>Assicurato</i> o dal beneficiario di <i>polizza</i> .
Transazione:	Ai sensi dell'art. 1965 del Codice Civile, è il contratto con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni pongono fine ad una lite già cominciata o prevengono una lite che può insorgere tra loro,
Valore in lite:	Il valore monetario della <i>controversia</i> .

Norme comuni

Art. 1.1 Decorrenza dell'assicurazione



L'*assicurazione* ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in *polizza*, qualora il *premio* o la prima rata di *premio* sia stata pagata, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Se il *Contraente* non paga le rate di *premio* successive, l'*assicurazione* resta sospesa dalle ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della *Compagnia* al pagamento dei *premi* scaduti, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 1.2 Durata dell'assicurazione

L'*assicurazione* ha durata annuale, se non diversamente pattuito. Il *periodo di assicurazione* è quello indicato in *polizza*.

Art. 1.3 Pagamento e frazionamento del premio

Il *premio* deve essere pagato presso l'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* oppure alla *Compagnia*.

Il *premio* di *polizza* comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Il *premio* è determinato per *periodo di assicurazione* di un anno, salvo il caso di *assicurazione* di durata inferiore, ed è interamente dovuto anche in caso di frazionamento in più rate.

Il pagamento del *premio* avviene:

- all'atto della stipula della *assicurazione*;
- successivamente, in base alla periodicità del pagamento indicata in *polizza*.

Art. 1.4 Proroga dell'assicurazione, tacito rinnovo e disdetta alla scadenza

L'*assicurazione* può essere stipulata nella forma con tacito rinnovo o senza tacito rinnovo, secondo quanto indicato in *polizza*.

Assicurazione con tacito rinnovo



Nel caso di *assicurazione* con tacito rinnovo, la stessa si rinnova tacitamente alla scadenza per un ulteriore anno e così a seguire, salvo quanto previsto all'art. "Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto" delle presenti Norme comuni.

Al *Contraente* e alla *Compagnia* è riconosciuta la facoltà di recedere dall'*assicurazione* con effetto dalla scadenza della stessa.

La disdetta deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A/R o PEC. La comunicazione deve essere inviata almeno 30 giorni prima della scadenza della *assicurazione* stessa.

Assicurazione senza tacito rinnovo



Nel caso di *assicurazione* senza tacito rinnovo, la stessa cessa in automatico alla scadenza del contratto.

Art. 1.5 Interruzione del tacito rinnovo e rivalutazione del contratto



Il *premio* è determinato, totalmente o in parte, sulla base di parametri di rischio variabili, tra cui il *fatturato* e il numero degli *addetti*.

Prima del termine del *periodo di assicurazione* o della minor durata dell'*assicurazione*, tali informazioni:

- possono essere acquisite automaticamente dalla *Compagnia* mediante l'interrogazione telematica di banche dati per il tramite di società private specializzate;
- possono essere richieste al *Contraente* che ha l'obbligo di fornirli entro 15 giorni, a far data dalla ricezione della richiesta della *Compagnia*, pena la sospensione della garanzia assicurativa

Fermo restando quanto sopra, il *Contraente* deve dare immediata comunicazione alla *Compagnia* dei seguenti eventi, che possono determinare una variazione del rischio ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile:

- a) aumento del *fatturato* consuntivo, che superi il *fatturato* dichiarato in *polizza* almeno del 25%;
- b) aumento del numero degli *addetti*, che superi il numero dichiarato in *polizza* almeno del 25%;
- c) aumento dei mezzi assicurati per la Tutela Legale per la Circolazione, che superi il numero dichiarato in *polizza* almeno del 50%;
- d) aumento delle patenti assicurate per la Tutela Legale Patente, che superi il numero dichiarato in *polizza* almeno del 50%.

In tali casi, il tacito rinnovo si interrompe e non è più operante; la *Compagnia* ha la facoltà di proporre il rinnovo dell'*assicurazione* a differenti condizioni di garanzia e di *premio*.

Se il *Contraente* non effettua nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra, in caso di *sinistro*, la *Compagnia* può non riconoscere l'*indennizzo*, come disciplinato all'art. Aggravamento del rischio delle presenti Norme comuni.

Art. 1.6 Recesso in caso di sinistro



La *Compagnia* può recedere dall'*assicurazione* dopo ogni *sinistro*, denunciato nelle modalità previste dalle Condizioni di assicurazione e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*.

La relativa comunicazione deve essere effettuata mediante raccomandata A/R o PEC e ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio della stessa.

La *Compagnia* rimborsa la parte di *premio*, relativa al periodo che intercorre da tale data alla scadenza del *periodo di assicurazione*, al netto degli oneri fiscali, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

Art. 1.7 Dichiarazioni relative al rischio



La *Compagnia* presta la copertura assicurativa in base al rischio dichiarato dal *Contraente* al momento della stipula dell'*assicurazione*.

Se la dichiarazione è incompleta o non corretta, la *Compagnia* potrebbe sottovalutare il rischio, che altrimenti avrebbe non assicurato o assicurato a condizioni differenti.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del *Contraente* relative a elementi che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione dell'*assicurazione* (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).



Esempio

Il *Contraente* dichiara che il numero di *addetti*, iscritti nel libro unico del lavoro, sono quattro.

A seguito della denuncia di un *sinistro*, la *Compagnia* viene a conoscenza che presso l'azienda del *Contraente*, operano 12 *addetti*, di cui due senza regolare contratto. Viene infatti richiesto di attivare la difesa penale per un infortunio sul lavoro accaduto ad uno degli *addetti* non dichiarati. Il *sinistro* viene respinto dalla *Compagnia*.

Art. 1.8 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la *Compagnia* è tenuta a ridurre il *premio* o le rate di *premio* successive alla comunicazione del *Contraente* o dell'*Assicurato*, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, e rinuncia ora per allora al relativo diritto di recesso.

Art. 1.9 Aggravamento del rischio



Il *Contraente* o l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Compagnia* dei mutamenti che aggravano il rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Compagnia* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* nonché legittimare il recesso della *Compagnia* dall'*assicurazione* ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

Art. 1.10 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere redatte e approvate per iscritto.

Art. 1.11 Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto ritenute obbligatorie fra il *Contraente*, l'*Assicurato* e la *Compagnia* debbono essere eseguite con lettera raccomandata A/R o mediante PEC diretta all'*Intermediario*.

Art. 1.12 Altre assicurazioni



Il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a dichiarare alla *Compagnia* l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di *polizze* riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente *assicurazione*, indicandone i *massimali* assicurati.

L'omessa comunicazione, se commessa con dolo o colpa grave, determina la decadenza del diritto dell'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Qualora esistano altre *assicurazioni* a copertura dello stesso rischio, la presente *assicurazione* opera a "secondo rischio", cioè a esaurimento del *massimale* delle altre *polizze*.

Art. 1.13 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'*assicurazione* sono a carico del *Contraente*, secondo le norme di legge.

Art. 1.14 Foro competente



In caso di *controversie* relative alla interpretazione, esecuzione e applicazione della presente *assicurazione*, il Foro competente è a scelta della parte attrice tra i seguenti:

- foro del luogo dove ha sede legale il *Contraente*;
- foro del luogo dove ha sede l'*Intermediario*;
- foro di Milano.

Art. 1.15 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non regolato dalle presenti Condizioni di assicurazione, l'*assicurazione* è disciplinata dalla Legge italiana.

Art. 1.16 Inoperatività dell'assicurazione a seguito di sanzioni



La *Compagnia* non è tenuta a prestare alcuna copertura, a pagare *sinistri* o a fornire qualsiasi altro tipo di prestazione in base alla presente *assicurazione*, qualora tale copertura, *indennizzo* o prestazione possa esporre la *Compagnia* a sanzioni oppure alla violazione di divieti e misure restrittive derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni dettate da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, USA, Canada o Regno Unito.

Copertura Tutela Legale per l'Azienda



Cos'è la Tutela Legale

La *polizza* di Tutela Legale è il contratto di *assicurazione* che tiene indenne l'*Assicurato* di quanto questi debba corrispondere a titolo di compensi a un legale o a un perito in caso di *controversie* sia di carattere stragiudiziale che giudiziale.

Cosa è assicurato

Art. 2.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Tutela Legale per l'Azienda sono prestate in favore delle:

- **società di persone:** il *Contraente*, gli *addetti* e i familiari del titolare d'impresa che collaborano nell'*attività assicurata*;
- **società di capitale, le Associazioni, le Fondazioni, le Onlus in genere, le Cliniche, le Case di cura o gli Ospedali:** il *Contraente* e gli *addetti*;
- **ditte individuali e le imprese familiari:** il *Contraente*, il titolare e gli *addetti*.

Nel caso di vertenze fra *Assicurati* con la stessa *polizza* le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

Art. 2.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* assume a proprio carico, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, il rimborso delle *spese legali, peritali* e processuali, che l'*Assicurato* deve affrontare in caso di contenzioso sia stragiudiziale, pregiudiziale e giudiziale, sempre che si tratti di un caso rientrante nelle garanzie di *polizza* e sia stata giudicata positivamente la copertura del *sinistro* da parte della *Compagnia*.

Le spese coperte dall'*assicurazione* riguardano:

- 1) le competenze del legale incaricato, in ogni stato e grado di giudizio; la copertura vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o arbitrato e per tutta l'attività stragiudiziale;
- 2) le competenze del legale domiciliatario;
- 3) le competenze dei periti sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, siano essi consulenti tecnici d'ufficio che consulenti tecnici di parte quest'ultimi scelti in accordo con la *Compagnia* ai sensi dell'art. "Gestione del sinistro" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 4) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* in caso di soccombenza;
- 5) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* e conseguenti a una *transazione* autorizzata dalla *Compagnia*;

- 6) le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
- 7) le competenze per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- 8) le indagini preliminari se persona offesa.

È, inoltre, previsto il rimborso delle spese:

- 9) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 91/2008 – D. L. 28/2002), se non ripetuto dalla controparte;
- 10) di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- 11) per la registrazione di atti giudiziari;
- 12) per l'intervento di un interprete finalizzato alla traduzione di atti processuali o documenti inerenti al *sinistro*.



Cosa sono le spese legali e peritali

Per *spese legali* si intendono le competenze del legale.

Per *spese peritali* si intendono le competenze dei periti (a puro titolo esemplificativo ingegneri, architetti, medici legali, geometri, commercialisti, fiscalisti, ecc.).

Art. 2.3 Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi

L'assicurazione opera:

- 1) nei procedimenti penali per delitto *colposo* o per *contravvenzione*. La garanzia opera anche prima della iscrizione ufficiale della notizia di reato ed è compreso il *patteggiamento*.
È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti all'*Assicurato*, indispensabile per il proseguimento dell'*attività assicurata*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi o *contravvenzioni*, a carico dell'*Assicurato*;
- 2) a parziale deroga della lettera d) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" nei procedimenti penali per delitto *doloso*, **purché l'*Assicurato* sia prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato**.
È compreso il *patteggiamento*, **purché l'accordo intervenuto fra la pubblica accusa e la difesa preveda la prescrizione dei reati oggetto d'indagine**.
Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'*Assicurato*, la *Compagnia* chiede il rimborso delle *spese legali o peritali* anticipate in ogni grado di giudizio.
È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti all'*Assicurato*, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti *dolosi*, a carico dell'*Assicurato*;
- 3) per l'opposizione o impugnazione di *provvedimenti* o di *sanzioni amministrative*, in relazione ai casi di contestazione di inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:
 - D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D. Lgs. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare;
 - D. Lgs. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente;
 - D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - D. Lgs. 231/2001, in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
 - D. Lgs. 472/1997 in materia di Riforma fiscale e tributaria, norme analoghe e successive integrazioni.



Esempio

La società Alfa Srl, al fine di smantellare alcuni immobili posti su di un terreno nella sua disponibilità, appalta il lavoro all'impresa Beta Srl, la quale a sua volta subappalta l'opera all'impresa individuale Gamma, che si avvale dell'aiuto di Tizio, suo conoscente, il quale, salendo privo di protezioni sul tetto di uno degli immobili, rovina a terra e riporta lesioni. La società Alfa Srl, assieme a tutte le altre aziende/imprese viene chiamata a rispondere penalmente per violazione del Testo Unico 81/2008.

Condizioni sempre operanti

L'assicurazione opera, con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *polizza*, sempre entro il *massimale* indicato in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.

Art. 2.4 Anticipo per penale doloso

In attesa della definizione del giudizio, la *Compagnia* può anticipare le *spese legali e peritali*.

L'*Assicurato* deve comunque denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 2.5 Spese di consulenza psicologica

Nei casi in cui l'Assicurato si trovi coinvolto, nell'ambito dello svolgimento dell'attività assicurata o della propria vita privata, in situazioni inerenti a:

- abusi;
- violenze sessuali;
- episodi di bullismo o di stalking;
- perdita di un familiare a seguito di sinistro stradale,

la Compagnia riconosce un sostegno psicologico alla persona coinvolta per affrontare l'iter processuale.

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per avvalersi della consulenza di uno psicologo/psichiatra, regolarmente iscritto al relativo albo professionale.

La garanzia vale anche per l'Assicurato oggetto di una indagine penale e assolto con sentenza passata in giudicato.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 2.6 Rischi esclusi dall'assicurazione



La Compagnia non copre i sinistri conseguenti o relativi a:

- a) materia fiscale;
- b) tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili e veicoli soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria RCA;
- d) fatti dolosi degli Assicurati;
- e) fatti dolosi che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
- f) adesione ad azioni di classe ("class action");
- g) pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. "Oggetto dell'assicurazione";
- h) diritti di autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale;
- i) compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il Contraente;
- j) compravendita o permuta di immobili;
- k) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- l) spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato;
- m) compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
- n) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- o) spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un sinistro denunciato;
- p) liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato;
- q) vertenze con la Compagnia e Società del Gruppo REVO Insurance;
- r) danno extracontrattuale e contrattuale;
- s) vertenze contrattuali con i clienti;
- t) atto cyber;
- u) svolgimento dei seguenti incarichi: Sindaco, Revisore, Organismo di Vigilanza;
- v) ricorsi avanti al TAR o Consiglio di Stato.

Art. 2.7 Franchigia



Per ogni sinistro, l'assicurazione opera con l'applicazione della franchigia indicata in polizza. In presenza di più danni conseguenti al medesimo fatto, si applica la franchigia più elevata.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza

L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie e dei limiti indicati in polizza.



Rimangono valide tutte le esclusioni indicate all'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" della presente Copertura, se non esplicitamente derogate

Art. 2.8 Clausola di continuità con precedente contratto

Qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità con una precedente copertura di Tutela Legale a pari garanzie, è concessa la clausola di continuità e pertanto non è prevista la *carenza* indicata in polizza per tutte le prestazioni già previste con l'assicurazione precedente.

Sono, inoltre, presi in carico e regolarmente trattati i *sinistri* denunciati presso il precedente assicuratore e contestati da quest'ultimo, per decorrenza del periodo di postuma previsto in polizza.

È onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una pregressa polizza di Tutela Legale.

Art. 2.9 Difesa civile extracontrattuale e contrattuale

A) DIFESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE

A parziale deroga della lettera r) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito dall'*Assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi.

Sono compresi:

- i danni alla persona e agli strumenti utilizzati per svolgere l'attività;
- la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- le indagini preliminari quando è persona offesa;
- le richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto *fatto illecito* dell'*Assicurato*. In questo caso l'*Assicurato* deve attivare il contratto assicurativo di responsabilità civile.

In caso di richiesta danni da terzi per presunto *fatto illecito* dell'*Assicurato*, l'assicurazione opera come segue:

- se esiste un'assicurazione di responsabilità civile che copre l'evento: opera a secondo rischio, ossia dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, fino all'importo del massimale indicato in polizza;
- se esiste un'assicurazione di responsabilità civile valida, **che non può essere attivata per un'esclusione, perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista**: opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del *massimale* indicato in polizza.

L'assicurazione non opera:

- a) se l'*Assicurato* non ha denunciato il *sinistro* all'Assicuratore di responsabilità civile o ha agito con dolo;
- b) per le spese relative all'accertamento tecnico preventivo, prima dell'intervento dell'Assicuratore per la responsabilità civile;
- c) per i danni derivanti da *atto cyber*.

B) DIFESA CIVILE CONTRATTUALE

A parziale deroga della lettera r) dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale per le controversie:

- 1) riferite a dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altre persone che svolgono un'attività lavorativa alle dipendenze dell'*Assicurato* secondo le norme vigenti;
- 2) con agenti o rappresentanti;
- 3) con fornitori di beni e servizi quali:
 - 3.1) Compagnie di assicurazione per i contratti stipulati nello svolgimento dell'*attività assicurata*;
 - 3.2) banche o altre società finanziarie;
 - 3.3) relative all'acquisto o utilizzo di materiali o strumenti, anche con contratti di affitto o leasing;
- 4) in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali sugli immobili direttamente utilizzati dal *Contraente* per svolgere l'*attività assicurata*. Sono comprese anche le vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo degli immobili direttamente utilizzati dal *Contraente* per svolgere l'*attività assicurata*;
- 5) per le vertenze contrattuali relative a contratti di appalto / subappalto commissionati dal *Contraente*;
- 6) nei confronti di Enti pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

La *Compagnia* copre le controversie di natura extracontrattuale e contrattuale aventi un *valore in lite* superiore all'importo indicato in polizza.

**Esempio**

Tizio ha un contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato con la società Alfa Srl inquadrato come impiegato. Tuttavia, egli ritiene che le mansioni effettivamente svolte in azienda siano quelle di un capo ufficio. Per questa ragione, si rivolge a un legale e radica una causa presso il competente Tribunale – Sezione Lavoro – per ottenere il riconoscimento della qualifica superiore e il pagamento di tutte le differenze retributive e previdenziali. Alfa Srl dovrà incaricare un legale che tuteli le proprie ragioni in sede giudiziale.

Art. 2.10 Vertenze contrattuali con i clienti, con possibile estensione al recupero crediti

La presente garanzia aggiuntiva è acquistabile esclusivamente in abbinamento alla garanzia “Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi” e alla garanzia “Difesa civile extracontrattuale e contrattuale”.

A parziale deroga della lettera s) dell'art. “Rischi esclusi dall'assicurazione”, la *Compagnia* copre le spese di difesa legale per le vertenze contrattuali con i clienti dell'Assicurato, che nascano e debbano essere affrontate in processi eseguiti nei territori indicati in *polizza*.

La copertura può essere estesa anche al recupero dei crediti nei limiti indicati in *polizza*.

I crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La *Compagnia* copre le controversie aventi un valore in lite superiore all'importo indicato in *polizza*.

Art. 2.11 Fenomeni conseguenti ad atto cyber

A parziale deroga della lettera t) dell'art. “Rischi esclusi dall'assicurazione”, la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale:

- 1) In procedimenti penali o amministrativi in cui l'Assicurato sia coinvolto a seguito di *atto cyber*, realizzato da terzi.
È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni appartenenti al *Contraente*, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti a carico dell'Assicurato.

**Esempio:**

Caia, legale rappresentante della ditta Alfa, riceve un SMS da parte della propria banca che le chiede la verifica dei propri dati cliccando su di un link. Purtroppo, il messaggio è fasullo e avendo cliccato Caia fornisce tutti i suoi dati a terzi sconosciuti. Alcune settimane dopo viene convocata dalla Polizia Postale, la quale le contesta la commissione di alcuni atti fraudolenti e l'instaurazione di un procedimento penale a suo carico. Caia dovrà dimostrare la propria estraneità ai fatti provando di essere stata vittima di un furto di identità.

- 2) Per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito dall'Assicurato a seguito di azioni illecite collegate all'atto cyber.
Sono compresi:
 - danni alla persona e agli strumenti utilizzati per svolgere l'attività;
 - la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
 - le indagini preliminari se persona offesa.

L'assicurazione comprende il pagamento delle *spese peritali* per:

- 2.1) la rimozione dalla rete di link lesivi della reputazione dell'Assicurato;
- 2.2) la rimozione di profili aziendali dell'Assicurato su social media, a seguito dell'uso di identità o di intrusioni nel sistema informatico;
- 2.3) l'atto di deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca;
- 2.4) la richiesta di chiusura di profili falsi o la rimozione di contenuti falsi di tipo testo, immagini, video e audio;
- 2.5) la costruzione di contenuti ottimizzati per i motori di ricerca al fine di rendere non più visibili risultati di ricerca non graditi.

Art. 2.12 Difesa penale e civile extracontrattuale per Amministratori, Sindaci, Revisori e Organismo di Vigilanza

A parziale deroga delle lettere r) e u) dell'art. “Rischi esclusi dall'assicurazione”, la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale a favore di:

- Amministratori;
- Sindaci;
- Revisori;
- Membri dell'Organismo di vigilanza

relativamente ai *sinistri*, connessi allo svolgimento dei rispettivi incarichi e mansioni presso il *Contraente*.

L'assicurazione, inoltre, copre le spese di difesa legale:

- 1) in **procedimenti penali per delitto colposo o per contravvenzione**; la garanzia opera anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato ed è compreso il *patteggiamento*.
Sono coperte anche le spese per il dissequestro dei beni necessari all'*attività assicurata*;
- 2) a parziale deroga della lettera d) dell'art. “Rischi esclusi dall'assicurazione” nei procedimenti penali per delitto **doloso**, purché l'Assicurato sia **prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato**. In questo caso la *Compagnia* rimborsa le spese di difesa

sostenute quando la sentenza è passata in giudicato. È compreso il patteggiamento, purché l'accordo intervenuto fra la pubblica accusa e la difesa preveda la prescrizione dei reati oggetto d'indagine.

Se acquistata la presente garanzia, la condizione "Anticipo per penale doloso" si intende operante anche per procedimenti penali per delitto *doloso* che abbiano interessato Amministratori, Sindaci, Revisori, Membri dell'Organismo di Vigilanza.

Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'Assicurato, la Compagnia chiede il rimborso delle spese legali o peritali anticipate in ogni grado di giudizio;

- 3) per l'opposizione o impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, in relazione ai casi di contestazione di inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:
- D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D. Lgs. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare;
 - D. Lgs. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente;
 - D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - D. Lgs. 231/2001, in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
 - D. Lgs. 472/1997 in materia di Riforma fiscale e tributaria e norme analoghe e successive integrazioni;
- 4) A parziale deroga della lettera r) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la Compagnia garantisce la difesa legale e peritale per il risarcimento di un danno extracontrattuale subito dall'Assicurato a causa di fatto illecito di terzi.
- Sono compresi:
- danni alla persona e agli strumenti utilizzati per svolgere l'attività;
 - la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
 - le indagini preliminari se persona offesa;
 - le richieste di risarcimento di danni extracontrattuali avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto fatto illecito dell'Assicurato. In questo caso l'Assicurato deve attivare il contratto assicurativo di Responsabilità civile.

La garanzia opera come segue:

- se esiste un'assicurazione di Responsabilità civile che copre l'evento: opera a secondo rischio, ossia dopo l'esaurimento dell'intero *massimale* di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, fino all'importo del *massimale* indicato in polizza;
- se esiste un'assicurazione di Responsabilità civile valida, che non può essere attivata per un'esclusione, perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla franchigia prevista: opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del *massimale* indicato in polizza.

L'assicurazione non opera:

- a) se l'Assicurato non ha denunciato all'assicuratore il sinistro di Responsabilità civile o ha agito con dolo;
- b) per le spese relative all'accertamento tecnico preventivo, prima dell'intervento dell'assicuratore per la Responsabilità civile;
- c) per i danni derivanti da atto cyber.

Art. 2.13 Ricorsi avanti al T.A.R.

La presente garanzia aggiuntiva è ottenibile esclusivamente in abbinamento alla garanzia "Difesa penale e opposizione a sanzioni amministrative" e alla garanzia "Difesa civile extracontrattuale e contrattuale".

A parziale deroga della lettera v) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la Compagnia copre le spese di difesa legale in caso di esclusione da gare pubbliche di appalto o di mancata aggiudicazione delle stesse da parte del Contraente.

La garanzia riguarda esclusivamente il ricorso al TAR, sono pertanto esclusi gli altri gradi di giudizio.

Come è prestata l'assicurazione

Art. 2.14 Massimale

Il *massimale* indicato in polizza costituisce la massima somma risarcibile dalla Compagnia in base alla presente assicurazione. I limiti presenti sono parte del *massimale* e non in aggiunta ad esso.

La presenza di più Assicurati nella presente assicurazione non aumenta l'esposizione totale della Compagnia.

Art. 2.15 Insorgenza del sinistro

Per insorgenza del sinistro si intende il momento in cui si è verificato il fatto che ha dato origine alla controversia.

L'assicurazione opera, pertanto, per i sinistri che si verificano:

- dalle ore 24 del giorno del pagamento del premio di polizza e sino alla data di vigenza dell'assicurazione:
 - controversie relative alla richiesta di risarcimento di danni extracontrattuali;
 - controversie per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi;
 - procedimento penale o opposizione alle sanzioni amministrative;
- dopo 90 giorni a far data dalle ore 24 del giorno del pagamento del primo premio di polizza per le controversie relative al risarcimento di danni contrattuali;

- nel *periodo di assicurazione*, ma che si sono manifestati e sono stati denunciati entro 24 mesi dalla data di cessazione dell'*assicurazione*.

La garanzia opera anche prima della notifica all'*Assicurato* dell'informazione di garanzia, nei casi di presentazione spontanea, di invito a presentarsi e di accompagnamento coattivo.

Se il contratto ne sostituisce uno analogo già stipulato con la *Compagnia* per i medesimi rischi e che ha avuto una durata di almeno 60 giorni, l'*assicurazione* copre i *sinistri* che si verificano dalle ore 24 del giorno del pagamento del primo premio di polizza.

Art. 2.16 Sinistri in serie

Il *sinistro* è unico a tutti gli effetti:

- in presenza di vertenze, promosse da o contro più persone e che hanno per oggetto domande identiche, connesse, consequenziali o collegate;
- in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento o fatto nei quali sono coinvolte una o più persone assicurate.

In questi casi l'insorgenza del *sinistro* si intende:

- il primo accadimento idoneo a essere considerato primo evento per le *controversie per danni extracontrattuali*;
- il primo giorno in cui è stata violata la legge o sono state inosservate una o più norme di contratto per tutte le restanti ipotesi.

La garanzia opera a favore di tutti gli *Assicurati* coinvolti. Il *massimale* resta unico ed è ripartito tra le parti interessate in relazione alle *spese legali o peritali* sostenute da ciascuno di essi.

Art. 2.17 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera:

- in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per i *sinistri* riguardanti le garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, Anticipo per penale doloso, Spese di consulenza psicologica e Difesa civile extracontrattuale e contrattuale;
- nei territori indicati in *polizza*, per la garanzia Vertenze contrattuali con i clienti, con possibile estensione al recupero crediti;
- in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per le garanzie Fenomeni conseguenti ad atto cyber, Difesa penale e civile extracontrattuale per Amministratori, Sindaci, Revisori e Organismo di Vigilanza e Ricorsi avanti al T.A.R..

Art. 2.18 Periodo di garanzia pregressa (retroattività)

Per le garanzie previste all'art. "Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi", l'*assicurazione* opera per fatti avvenuti fino a 2 anni prima della data di effetto dell'*assicurazione*, senza pagamento di alcun sovrappremio. Per periodi superiori, e comunque non oltre i 5 anni, è previsto un sovrappremio come indicato in *polizza*.

L'*Assicurato* deve però avere conoscenza del *sinistro* dopo che il contratto è entrato in vigore. **Firmando il contratto, l'*Assicurato* dichiara in ogni caso di non essere a conoscenza di atti, fatti o procedimenti che possano essere oggetto di *sinistro*, pena la perdita del diritto all'*indennizzo*.**

Copertura Tutela Legale Professionale

Cosa è assicurato

Art. 3.1 Soggetti assicurati

Le garanzie della Copertura Tutela Legale Professionale sono prestate in favore dei seguenti soggetti:

- per i professionisti in genere: il professionista, nello svolgimento della sua attività professionale, i soggetti che svolgono la pratica professionale, gli *addetti*;
- per gli studi professionali associati: il *Contraente*, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, gli *addetti*, i soggetti che svolgono la pratica professionale;
- per i medici, veterinari e operatori sanitari, operatori tecnico sanitari e specializzandi in genere: i medici, veterinari e operatori sanitari, operatori tecnico sanitari e specializzandi in genere (dipendenti o liberi professionisti), gli *addetti*;
- per gli studi medici associati: il *Contraente*, il legale rappresentante anche in qualità di amministratore, i soci lavoratori, i professionisti associati, i soggetti che svolgono la pratica professionale e gli specializzandi, gli *addetti*.

Nel caso di vertenze fra *Assicurati* con la stessa *polizza*, le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

Art. 3.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* assume a proprio carico, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, il rimborso delle *spese legali, peritali* e processuali che l'*Assicurato* deve affrontare in caso di contenzioso sia stragiudiziale, pregiudiziale e giudiziale sempre che si tratti di un caso rientrante nelle garanzie di *polizza* e sia stata giudicata positivamente la copertura del *sinistro* da parte della *Compagnia*.

Le spese coperte dall'*assicurazione* riguardano:

- 1) le competenze del legale incaricato, in ogni stato e grado di giudizio; la copertura vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o *arbitrato* e per tutta l'attività stragiudiziale;
- 2) le competenze del legale domiciliatario;
- 3) le competenze dei periti sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, siano essi consulenti tecnici d'ufficio che consulenti tecnici di parte quest'ultimi scelti in accordo con la *Compagnia* ai sensi dell'art. Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei *sinistri*;
- 4) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* in caso di soccombenza;
- 5) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* e conseguenti a una *transazione* autorizzata dalla *Compagnia*;
- 6) le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
- 7) le competenze per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- 8) le indagini preliminari se persona offesa.

È, inoltre, previsto il rimborso delle spese:

- 9) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 91/2008 – D. L. 28/2002), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- 10) di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- 11) per la registrazione di atti giudiziari;
- 12) per l'intervento di un interprete finalizzato alla traduzione di atti processuali o documenti inerenti al *sinistro*.

Art. 3.3 Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi

L'*assicurazione* copre le spese di difesa legale:

- 1) nei procedimenti penali per delitto *colposo* o per *contravvenzione*. La garanzia opera anche prima della iscrizione ufficiale della notizia di reato ed è compreso il *patteggiamento*.

È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al *Contraente*, indispensabile per il proseguimento dell'*attività assicurata*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi o *contravvenzioni*, a carico dell'*Assicurato*;

- 2) a parziale deroga della lettera d) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione" nei procedimenti penali per delitto *doloso*, **purché l'Assicurato sia prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato**. In questo caso la *Compagnia* rimborsa le spese di difesa sostenute, quando la *sentenza è passata in giudicato*.

È compreso il *patteggiamento*, **purché l'accordo intervenuto fra la pubblica accusa e la difesa preveda la prescrizione dei reati oggetto d'indagine**.

Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'*Assicurato*, la *Compagnia* chiede il rimborso delle *spese legali* o *peritali* anticipate in ogni grado di giudizio.

È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti al *Contraente*, indispensabili per il proseguimento dell'*attività*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti *dolosi*, a carico della persona assicurata;

- 3) per l'opposizione o impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, in relazione ai casi di contestazione di inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:
 - D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D. Lgs. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare;
 - D. Lgs. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente;
 - D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - D. Lgs. 231/2001 in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
 - D. Lgs. 472/1997 in materia di Riforma fiscale e tributaria, norme analoghe e successive integrazioni.



Esempio

Durante un normale controllo da parte delle autorità preposte presso lo studio del Dott. Caio emerge che questi ha omesso di dare attuazione alle adeguate misure di sicurezza tecniche ed organizzative (art. 32 GDPR) non ha ottemperato agli obblighi previsti in capo al Titolare del trattamento in caso di violazione dei dati (artt. 33 e 34 GDPR) né ha adottato il DPIA (art. 35 GDPR). Il Dott. Caio riceve le formali contestazioni per dette violazioni.

Condizioni sempre operanti

L'assicurazione opera, con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *polizza*, sempre entro i *massimali* indicati in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.

Art. 3.4 Anticipo per penale doloso

In attesa della definizione del giudizio, la *Compagnia* può anticipare, le *spese legali* e *peritali*.

L'Assicurato deve comunque denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 3.5 Spese di consulenza psicologica

Nei casi in cui l'Assicurato si trovi coinvolto, nell'ambito dello svolgimento dell'attività *assicurata* o della propria vita privata, in situazioni inerenti a:

- abusi;
- violenze sessuali;
- episodi di bullismo o di stalking;
- perdita di un familiare a seguito di *sinistro* stradale,

la *Compagnia* riconosce un sostegno psicologico alla persona coinvolta per affrontare l'iter processuale.

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per avvalersi della consulenza di uno psicologo/psichiatra, regolarmente iscritto al relativo albo professionale.

La garanzia vale anche per l'Assicurato oggetto di una indagine penale e assolto, con *sentenza passata in giudicato*,

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 3.6 Rischi esclusi dall'assicurazione



La *Compagnia* non copre i *sinistri* conseguenti o relativi a:

- a) materia fiscale;
- b) tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili e veicoli soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria RCA;
- d) fatti *dolosi* degli Assicurati;
- e) fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
- f) adesione ad azioni di classe ("class action");
- g) pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- h) diritti di autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale;
- i) compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il *Contraente*;
- j) compravendita o permuta di immobili;
- k) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- l) spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato;
- m) compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
- n) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;
- o) spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un *sinistro* denunciato;
- p) liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato;
- q) vertenze con la *Compagnia* e Società del Gruppo REVO Insurance;
- r) *danno extracontrattuale e contrattuale*;
- s) vertenze contrattuali con i clienti;
- t) *atto cyber*;
- u) provvedimenti disciplinari;
- v) responsabilità amministrativa
- w) ricorsi al T.A.R. o Consiglio di Stato.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza



L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, **operanti con l'applicazione delle franchigie e dei limiti indicati in polizza.**

Art. 3.7 Clausola di continuità con precedente contratto

Qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità con una precedente copertura di Tutela Legale a pari garanzie, è concessa la clausola di continuità e pertanto non è prevista la *carezza* indicata in polizza per tutte le prestazioni già previste con l'assicurazione precedente.

Sono, inoltre, presi in carico e regolarmente trattati i *sinistri* denunciati presso il precedente assicuratore e contestati da quest'ultimo, per decorrenza del periodo di postuma previsto in polizza.

È onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una pregressa polizza di Tutela Legale.

Art. 3.8 Difesa civile extracontrattuale e contrattuale

A) DIFESA CIVILE EXTRACONTRATTUALE

A parziale deroga della lettera r) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito dall'Assicurato a causa di *fatto illecito* di terzi.

Sono compresi:

- danni alla persona e agli strumenti utilizzati per svolgere l'attività;
- la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- le indagini preliminari quando è persona offesa;
- le richieste di risarcimento di *danni extracontrattuali* avanzate da terzi, in conseguenza di un presunto *fatto illecito* dell'Assicurato. In questo caso l'Assicurato deve attivare il contratto assicurativo di Responsabilità civile.

L'assicurazione opera come segue:

- se esiste un'assicurazione di Responsabilità civile che copre l'evento: opera a secondo rischio, ossia dopo l'esaurimento dell'intero massimale di tale assicurazione, per le spese di resistenza e di soccombenza, fino all'importo del *massimale* indicato in polizza;
- se esiste un'assicurazione di Responsabilità civile valida, che non può essere attivata, per un'esclusione, perché l'evento non è previsto tra i rischi assicurati o perché il danno è di importo inferiore rispetto alla *franchigia* prevista: opera in primo rischio per le spese di resistenza e soccombenza fino all'importo del *massimale* indicato in polizza.

L'assicurazione non opera:

- a) se l'Assicurato non ha denunciato il *sinistro* all'Assicuratore di Responsabilità civile o ha agito con dolo;
- b) per le spese relative all'accertamento tecnico preventivo, prima dell'intervento dell'Assicuratore per la Responsabilità civile;
- c) per i danni derivanti da *atto cyber*.

B) DIFESA CIVILE CONTRATTUALE

A parziale deroga della lettera s) dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale per le *controversie*:

1. riferite a dipendenti iscritti nel libro unico del lavoro, collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o altre persone che svolgono un'attività lavorativa alle dipendenze dell'Assicurato secondo le norme vigenti;
2. con agenti o rappresentanti;
3. con fornitori di beni e servizi quali:
 - 3.1) Compagnie di assicurazione per i contratti stipulati nello svolgimento dell'attività assicurata;
 - 3.2) banche o altre società finanziarie;
 - 3.3) relative all'acquisto o utilizzo di materiali o strumenti, anche con contratti di affitto o leasing;
4. in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali sugli immobili direttamente utilizzati dal *Contraente* per svolgere l'attività assicurata. Sono comprese anche le vertenze contrattuali con fornitori per la ristrutturazione edilizia, il restauro e il risanamento conservativo degli immobili direttamente utilizzati dal *Contraente* per svolgere l'attività assicurata;
5. per le vertenze contrattuali relative a contratti di appalto/subappalto commissionati dal *Contraente*;
6. nei confronti di Enti Pubblici di Assicurazioni Previdenziali e Sociali.

La *Compagnia* copre le *controversie* di natura extracontrattuale e contrattuale aventi un *valore in lite* superiore all'importo indicato in polizza.

**Esempio**

Il Commercialista Tizio deve inviare telematicamente le dichiarazioni dei redditi dei propri clienti ed è l'ultimo giorno utile. Purtroppo, il suo collegamento Internet non funziona per fatto e colpa del fornitore della linea ADSL. A causa di ciò alcune dichiarazioni dovranno essere inviate a scadenza maturata per cui i suoi clienti dovranno pagare una sanzione. Tizio decide allora di rivalersi nei confronti del provider Internet.

Art. 3.9 Vertenze contrattuali con i clienti, con possibile estensione al recupero crediti

La presente garanzia aggiuntiva è acquistabile esclusivamente in abbinamento alla garanzia "Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi" e alla garanzia "Difesa civile extracontrattuale e contrattuale".

A parziale deroga della lettera s) dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* copre le spese di difesa legale per le vertenze contrattuali con i clienti dell'*Assicurato*, che nascano e debbano essere affrontate in processi eseguiti nei territori indicati in *polizza*.

La copertura può essere estesa anche al recupero dei crediti nei limiti indicati in *polizza*.

I crediti devono essere rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta o equiparata.

La *Compagnia* copre le controversie aventi un valore in lite superiore all'importo indicato in *polizza*.

Art. 3.10 Fenomeni conseguenti ad atto cyber

A parziale deroga della lettera t) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale:

- 1) In procedimenti penali o amministrativi in cui l'*Assicurato* sia coinvolto a seguito di *atto cyber*, realizzato da *terzi*.
È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni appartenenti al *Contraente*, indispensabili per il proseguimento dell'*attività assicurata*, sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti a carico dell'*Assicurato*.

**Esempio:**

Mevia, segretaria dell'architetto Sempronio, attraverso l'utilizzo dell'e-mail di quest'ultimo e i suoi dati personali, commette degli atti di frode informatica. Sempronio viene convocato dalla Polizia Postale, la quale gli contesta diversi reati informatici.

- 2) Per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito dall'*Assicurato* a seguito di azioni illecite collegate all'*atto cyber*.

Sono compresi:

- danni alla persona e agli strumenti utilizzati per svolgere l'attività;
- la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti;
- le indagini preliminari se persona offesa.

L'*assicurazione* comprende il pagamento delle *spese peritali* per:

- 2.1) la rimozione dalla rete di link lesivi della reputazione dell'*Assicurato*;
- 2.2) la rimozione di profili aziendali dell'*Assicurato* su social media, a seguito dell'uso di identità o di intrusioni nel *sistema informatico*;
- 2.3) l'atto di deindicizzare i contenuti dai motori di ricerca;
- 2.4) la richiesta di chiusura di profili falsi o la rimozione di contenuti falsi di tipo testo, immagini, video e audio;
- 2.5) la costruzione di contenuti ottimizzati per i motori di ricerca, al fine di rendere non più visibili risultati di ricerca non graditi.

Art. 3.11 Provvedimenti disciplinari

A parziale deroga della lettera u) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale avverso provvedimenti disciplinari, qualora l'*Assicurato*, sia iscritto ad un Ordine / Collegio Professionale / Registro Professionale.

L'*assicurazione* opera per la difesa prestata davanti ai competenti organi giudicanti di ogni grado in caso di procedimento disciplinare a carico dell'*Assicurato*.

Art. 3.12 Responsabilità amministrativa

A parziale deroga della lettera v) dell'art. "Rischi esclusi dall'assicurazione", la *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* per la difesa in:

- procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità amministrativa;
- procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità contabile;
- procedimenti per giudizio di conto per colpa;
- caso di archiviazione per mancanza del danno.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'*Assicurato*, la *Compagnia* chiede il rimborso delle *spese legali* o *peritali* anticipate in ogni grado di giudizio.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Tutela Legale per l'Azienda si applicano alla presente Copertura Tutela Legale Professionale, eccetto quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 3.13 Estensione territoriale

L'assicurazione opera:

- in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per i *sinistri* riguardanti le garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, Anticipo per penale doloso, Spese di consulenza psicologica e Difesa civile extracontrattuale e contrattuale;
- nei territori indicati in *polizza*, per la garanzia Vertenze contrattuali con i clienti, con possibile estensione al recupero crediti;
- in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per le garanzie Fenomeni conseguenti ad atto cyber, Provvedimenti disciplinari e Responsabilità amministrativa.

Art. 3.14 Periodo di garanzia pregressa (Retroattività)

Per le garanzie previste all'art. Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, l'assicurazione opera per fatti avvenuti fino a 2 anni prima della data di effetto del contratto, senza pagamento di alcun sovrappremio. Per periodi superiori e comunque non oltre i 5 anni è previsto un sovrappremio come indicato in *polizza*.

L'Assicurato deve però avere conoscenza del *sinistro* dopo che il contratto è entrato in vigore. **Firmando il contratto, l'Assicurato dichiara in ogni caso di non essere a conoscenza di atti, fatti o procedimenti che possano essere oggetto di *sinistro*, pena la perdita all'indennizzo.**

Copertura Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente pubblico e l'Amministratore di Enti pubblici



Sono assicurate le *spese legali e peritali* per procedimenti penali e amministrativi scaturiti a seguito dello svolgimento di incarichi come dipendente di enti pubblici o quando l'Assicurato è chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti pubblici.

Cosa è assicurato

Art. 4.1 Soggetti assicurati

La *Compagnia* opera a tutela di:

- dipendenti di enti pubblici;
- soggetti chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti pubblici, che espletano il mandato disponendo del tempo, dei servizi e delle risorse necessarie e usufruendo di indennità e rimborsi spese nei modi e nei limiti previsti dalla legge

per procedimenti di Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio di conto per colpa.

Nel caso di vertenze fra *Assicurati* con la stessa *polizza* le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

Se l'Assicurato cambia il suo ruolo, mansione o incarico deve comunicarlo, per gli adeguamenti contrattuali.

Art. 4.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* assume a proprio carico, nei limiti del *massimale* indicato in *polizza*, il pagamento dell'*assistenza stragiudiziale e giudiziale* che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli *Assicurati*, nei casi rientranti in garanzia.

Le spese coperte dall'*assicurazione* riguardano:

- 1) le competenze del legale incaricato, in ogni stato e grado di giudizio; la copertura vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o *arbitrato* e per tutta l'attività stragiudiziale;
- 2) le competenze del legale domiciliatario;

- 3) le competenze dei periti sia nella fase stragiudiziale, che giudiziale, siano essi consulenti tecnici d'ufficio che consulenti tecnici di parte quest'ultimi scelti in accordo con la *Compagnia* ai sensi dell'art. "Gestione del sinistro" delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 4) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* in caso di soccombenza;
- 5) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* e conseguenti a una *transazione* autorizzata dalla *Compagnia*;
- 6) le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
- 7) le competenze per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.
- 8) le indagini preliminari se persona offesa.

È inoltre previsto il rimborso delle spese:

- 9) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 91/2008 – D.L. 28/2002), se non ripetuto dalla controparte;
- 10) di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- 11) per la registrazione di atti giudiziari;
- 12) per l'intervento di un interprete per la traduzione di atti processuali o documenti inerenti al *sinistro*.

Art. 4.3 Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi

L'*assicurazione* copre le spese di difesa legale:

- 1) in procedimenti penali per delitto *colposo* o per *contravvenzione*; la garanzia opera anche prima della iscrizione ufficiale della notizia di reato ed è compreso il *patteggiamento*.

È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti al *Contraente*, indispensabile per il proseguimento dell'*attività assicurata*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi o *contravvenzioni*, a carico dell'*Assicurato*;

- 2) a parziale deroga della lettera d) dell'art. Rischi esclusi dall'*assicurazione*, in procedimenti penali per delitto *doloso*, **purché l'*Assicurato* sia prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato**. In questo caso la *Compagnia* rimborsa le spese di difesa sostenute.

È compreso il *patteggiamento*, **purché l'accordo intervenuto fra la pubblica accusa e la difesa preveda la prescrizione dei reati oggetto d'indagine**.

Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'*Assicurato*, la *Compagnia* chiede il rimborso delle *spese legali o peritali* anticipate in ogni grado di giudizio.

È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti al *Contraente*, indispensabili per il proseguimento dell'*attività assicurata*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti *dolosi*, a carico dell'*Assicurato*.

- 3) per l'opposizione o impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, in relazione ai casi di contestazione di inosservanza dei decreti legislativi di seguito indicati, comprese le successive modifiche o integrazioni normative o regolamentari:
 - D. Lgs. 1/2008 e D. Lgs. 106/2009 in materia di Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - D. Lgs. 193/2007 in materia di Sicurezza alimentare;
 - D. Lgs. 152/2006 in materia di Tutela dell'ambiente;
 - D. Lgs. 196/2003 e GDPR 679/2016 in materia di Protezione dei dati personali anche per la difesa dinanzi al Garante nel caso di reclami, segnalazioni e ricorsi;
 - D. Lgs. 231/2001, in materia di Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
 - D. Lgs. 472/1997 in materia di Riforma fiscale e tributaria, norme analoghe e successive integrazioni.

Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera, con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *polizza*, sempre entro i *massimali* indicati in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.

Art. 4.4 Anticipo per penale doloso

In attesa della definizione del giudizio, la *Compagnia* può anticipare le *spese legali e peritali*.

L'*Assicurato* deve comunque denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 4.5 Responsabilità amministrativa

La *Compagnia* tiene indenne l'*Assicurato* per la difesa in:

- procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità amministrativa;
- procedimenti per giudizi e azioni di Responsabilità contabile;
- procedimenti per giudizio di conto per colpa;
- caso di archiviazione per mancanza del danno.

La garanzia opera anche prima dell'emissione dell'atto di citazione in giudizio, compreso l'invito a dedurre e l'audizione personale nonché il procedimento cautelare di sequestro.

Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'Assicurato, la Compagnia chiede il rimborso delle spese legali o peritali anticipate in ogni grado di giudizio.



Esempio

Tizio, responsabile tecnico amministrativo del Comune di Alfa, decide di comporre una controversia fra l'ente pubblico e un privato attraverso una transazione. A seguito di un controllo da parte della Corte dei conti, quest'ultima contesta l'inopportunità e la non economicità della transazione e chiama in giudizio Tizio per aver provocato un danno erariale.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 4.6 Rischi esclusi dall'assicurazione



La Compagnia non copre i sinistri conseguenti o relativi a:

- a) materia fiscale;
- b) tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili e veicoli soggetti alla copertura assicurativa obbligatoria RCA;
- d) fatti dolosi degli Assicurati;
- e) fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
- f) adesione ad azioni di classe ("class action");
- g) pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- h) diritti di autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale;
- i) compravendita di quote societarie o a vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il Contraente;
- j) compravendita o permuta di immobili;
- k) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- l) spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato;
- m) compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
- n) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per sinistro;
- o) spese per pareri legali o peritali generici non connessi ad un sinistro denunciato;
- p) liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato;
- q) vertenze con la Compagnia e Società del Gruppo REVO Insurance;
- r) danno extracontrattuale e contrattuale;
- s) vertenze contrattuali con i clienti;
- t) atto cyber;
- u) provvedimenti disciplinari;
- v) ricorsi al TAR o al Consiglio di Stato.

Art. 4.7 Franchigie



Per ogni sinistro, l'assicurazione opera con l'applicazione della franchigia indicata in polizza. In presenza di più danni conseguenti al medesimo fatto, si applica la franchigia più elevata.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.



L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle franchigie e dei limiti indicati in polizza.

Art. 4.8 Clausola di continuità con precedente assicurazione

Qualora la *polizza* sia emessa senza soluzione di continuità con una precedente copertura di Tutela Legale a pari garanzie, è concessa la clausola di continuità e pertanto non è prevista la *carenza* indicata in *polizza* per tutte le prestazioni già previste con l'assicurazione precedente.

Sono, inoltre, presi in carico e regolarmente trattati i *sinistri* denunciati presso il precedente assicuratore e contestati da quest'ultimo, per decorrenza del periodo di postuma previsto in *polizza*.

È onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una pregressa *polizza* di Tutela Legale.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Tutela legale per l'Azienda si applicano alla presente Copertura Tutela legale Colpa Grave per il Dipendente pubblico e Amministratore, eccetto quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 4.9 Estensione territoriale

L'assicurazione opera:

- in tutti gli stati dell'Unione Europea, Svizzera, Regno Unito, Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per i *sinistri* riguardanti le garanzie Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, Anticipo per penale doloso;
- in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per la garanzia Responsabilità amministrativa.

Art. 4.10 Periodo di garanzia pregressa (Retroattività)

Per le garanzie previste all'art. Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi, l'assicurazione opera per fatti avvenuti fino a 2 anni prima della data di effetto del contratto, senza pagamento di alcun sovrappremio. Per periodi superiori e comunque non oltre i 5 anni è previsto un sovrappremio come indicato in *polizza*.

L'Assicurato deve però avere conoscenza del *sinistro* dopo che il contratto è entrato in vigore. **Firmando il contratto, l'Assicurato dichiara in ogni caso di non essere a conoscenza di atti, fatti o procedimenti che possano essere oggetto di *sinistro*, pena la perdita all'indennizzo.**

Copertura Tutela Legale per la Circolazione

Cosa è assicurato

Art. 5.1 Soggetti assicurati

La Copertura opera per i veicoli le cui categorie e targhe sono indicati in *polizza*, di proprietà del *Contraente* e degli *addetti*, inclusi i casi di utilizzo per trasferte o spostamenti di lavoro.

L'assicurazione è prevista, inoltre, per i seguenti mezzi trainati:

- caravan (roulotte), carrelli appendice, rimorchi per attrezzature turistiche e sportive, senza necessità di identificazione in *polizza*;
- rimorchio o semirimorchio per ogni autocarro assicurato con massa a pieno carico, oltre a 35 q.li, da identificare in *polizza*.

Per ogni veicolo sono assicurati:

- il proprietario;
- il conducente autorizzato, compresi i componenti del nucleo familiare del *Contraente*;
- il locatore o il locatario in forza di un contratto di leasing;
- i passeggeri trasportati sul veicolo identificato nei casi di incidente stradale che interessano il veicolo Assicurato;
- i rimorchi di proprietà del *Contraente* quando sono fermi o durante le manovre manuali effettuate per l'aggancio e il posizionamento per la sosta.

Sono, inoltre, sempre assicurati:

- il *Contraente* come persona fisica;
- il coniuge o partner convivente del *Contraente*.

Se l'Assicurato sostituisce il veicolo, deve comunicarlo alla *Compagnia* per gli adeguamenti contrattuali.

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa *polizza* le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del *Contraente*.

Art. 5.2 Oggetto dell'assicurazione

La *Compagnia* assume a proprio carico, **nei limiti del massimale indicato in polizza**, il pagamento dell'assistenza *stragiudiziale* e *giudiziale* che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli *Assicurati*, nei casi rientranti in garanzia.

Le spese coperte dall'*assicurazione* riguardano:

- 1) le competenze del legale incaricato, in ogni stato e grado di giudizio; la copertura vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o *arbitrato* e per tutta l'attività *stragiudiziale*;
- 2) le competenze del legale domiciliatario;
- 3) le competenze dei periti sia nella fase *stragiudiziale*, che *giudiziale*, siano essi consulenti tecnici d'ufficio che consulenti tecnici di parte quest'ultimi scelti in accordo con la *Compagnia* ai sensi dell'art. Gestione del sinistro, delle norme che regolano la liquidazione dei *sinistri*;
- 4) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* in caso di *soccombenza*;
- 5) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'*Assicurato* e conseguenti a una *transazione* autorizzata dalla *Compagnia*;
- 6) le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
- 7) le competenze per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- 8) le indagini preliminari se persona offesa.

È, inoltre, previsto il rimborso delle spese:

- 9) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge n. 91/2008 – D.L. 28/2002), se non ripetuto dalla controparte;
- 10) di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 del Codice di Procedura Penale);
- 11) per la registrazione di atti giudiziari;
- 12) per l'intervento di un interprete per la traduzione di atti processuali o documenti inerenti al *sinistro*.

Art. 5.3 Difesa penale e opposizioni a procedimenti amministrativi

L'*assicurazione* copre le spese di difesa legale:

- 1) in procedimenti penali per delitto *colposo* o per *contravvenzione* relativi alla circolazione stradale. La garanzia opera anche prima della iscrizione ufficiale della notizia di reato ed è compreso il *patteggiamento*.

È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili e immobili, appartenenti al *Contraente*, indispensabili per il proseguimento dell'*attività assicurata*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi o *contravvenzioni* a carico dell'*Assicurato*;

- 2) a parziale deroga della lettera g) dell'art. Rischi esclusi dall'*assicurazione*, in procedimenti penali per delitto *doloso*, relativi alla circolazione stradale, **purché l'Assicurato sia proscioltto o assolto con decisione passata in giudicato**. In questo caso la *Compagnia* rimborsa le spese di difesa sostenute quando la *sentenza è passata in giudicato*.

È compreso il *patteggiamento*, **purché l'accordo intervenuto fra la pubblica accusa e la difesa preveda la prescrizione dei reati oggetto d'indagine**.

Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'*Assicurato*, la *Compagnia* chiede il rimborso delle *spese legali* o *peritali* anticipate in ogni grado di giudizio.

È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al *Contraente*, indispensabile per il proseguimento dell'*attività*, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti *dolosi*, a carico della persona assicurata;

- 3) per presentare domanda di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale.
In caso di arresto o altra misura restrittiva della libertà personale, l'*assicurazione* copre:
 - l'anticipo della cauzione penale riferita a un *sinistro* stradale avvenuto nei Paesi dove è in vigore tale norma. La *Compagnia* anticipa la cauzione che deve essere restituita entro 6 mesi dalla conclusione della vertenza;
 - le spese per un interprete di fiducia in caso di arresto, detenzione o altra misura restrittiva della libertà relative a un *sinistro* stradale.



Esempio

Tizio è autista dipendente della società Alfa Srl e mentre sta trasportando della merce aziendale con il camion della società viene coinvolto in un grave incidente stradale che si verifica sull'autostrada. Purtroppo, a seguito dell'evento si verifica il decesso di una persona coinvolta nel sinistro e Tizio viene indagato per omicidio stradale.

Condizioni sempre operanti

L'*assicurazione* opera, con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *polizza*, sempre entro il *massimale* indicato in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.

Art. 5.4 Anticipo per penale doloso

In attesa della definizione del giudizio, la *Compagnia* può anticipare le *spese legali* e *peritali*.

L'*Assicurato* deve comunque denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 5.5 Reati di lesioni colpose o omicidio stradale

L'assicurazione copre le spese di difesa penale per omicidio stradale o lesioni gravi o gravissime.

Art. 5.6 Spese di consulenza psicologica

Nei casi in cui l'Assicurato si trovi coinvolto, nell'ambito dello svolgimento dell'attività assicurata o della propria vita privata, in situazioni inerenti a:

- abusi;
- violenze sessuali;
- episodi di bullismo o di stalking;
- perdita di un familiare a seguito di *sinistro* stradale,

la Compagnia riconosce un sostegno psicologico alla persona coinvolta per affrontare l'iter processuale.

La garanzia comprende il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per avvalersi della consulenza di uno psicologo/psichiatra, regolarmente iscritto al relativo albo professionale.

La garanzia vale anche per l'Assicurato oggetto di una indagine penale e assolto, con *sentenza passata in giudicato*,

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 5.7 Rischi esclusi dall'assicurazione



La Compagnia non copre i *sinistri* conseguenti o relativi a:

- a) materia fiscale;
- b) tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) proprietà, guida o circolazione di imbarcazioni o aeromobili;
- d) veicoli non coperti da *assicurazione obbligatoria RCA*;
- e) casi di contestata violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità salvo che il ricorso avverso la sanzione irrogata trovi accoglimento totale e definitivo;
- f) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, eccetto gare ACI di pura regolarità;
- g) fatti *dolosi* delle persone assicurate;
- h) Contestazioni di violazione degli artt. 187 e 189 del Nuovo Codice della Strada, nonché l'art. 593 del Codice Penale;
- i) Contestazione di violazione dell'art. 186 del Nuovo Codice della Strada con rilevazione di tasso alcolemico superiore a 1 grammo per litro;
- j) fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
- k) adesione ad azioni di classe ("class action");
- l) pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi da spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- m) diritti di autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale;
- n) compravendita di quote societarie o vertenze tra amministratori e soci o tra questi e il *Contraente*;
- o) compravendita o permuta di immobili;
- p) contratti di agenzia, rappresentanza o mandato;
- q) spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato;
- r) compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
- s) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;
- t) spese per pareri legali o peritali generici non connessi a un *sinistro* denunciato;
- u) liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato;
- v) vertenze con la Compagnia e Società del Gruppo REVO Insurance;
- w) *danno extracontrattuale e contrattuale*;
- x) vertenze contrattuali con clienti;
- y) *atto cyber*;
- z) svolgimento dei seguenti incarichi: Sindaco, Revisore, Organismo di Vigilanza;
- aa) ricorsi avanti al TAR o Consiglio di Stato.

Art. 5.8 Franchigie



Per ogni *sinistro*, l'assicurazione opera con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza*.
In presenza di più danni conseguenti al medesimo fatto, si applica la *franchigia* più elevata.

Come posso personalizzare la copertura

Garanzie aggiuntive

Garanzie opzionali operanti solo a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo e se espressamente richiamate in polizza.



L'assicurazione è estesa anche alle seguenti garanzie aggiuntive, operanti con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in polizza.

Art. 5.9 Clausola di continuità con precedente contratto

Qualora la polizza sia emessa senza soluzione di continuità con una precedente copertura di Tutela Legale a pari garanzie, è concessa la clausola di continuità e pertanto non è prevista la carenza indicata in polizza per tutte le prestazioni già previste con l'assicurazione precedente.

Sono, inoltre, presi in carico e regolarmente trattati i *sinistri* denunciati presso il precedente assicuratore e contestati da quest'ultimo, per decorrenza del periodo di postuma previsto in polizza.

È onere del *Contraente*, in sede di denuncia del *sinistro*, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una pregressa polizza di Tutela Legale.

Art. 5.10 Difesa civile extracontrattuale e contrattuale

A) Difesa civile extracontrattuale

A parziale deroga della lettera w) dell'art. Rischii esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale per il risarcimento di un *danno extracontrattuale* subito dall'*Assicurato* a causa di *fatto illecito* di terzi.

Sono compresi:

- i danni alla persona, a cose che le appartengono, al veicolo e ai soggetti trasportati, compresi gli animali domestici;
- la costituzione di parte civile nel procedimento penale per ottenere il risarcimento dei danni subiti.
- le indagini preliminari se persona offesa.

B) Difesa civile contrattuale

A parziale deroga della lettera w) dell'art. Rischii esclusi dall'assicurazione, la *Compagnia* copre le spese di difesa legale e peritale per le vertenze contrattuali con l'Assicuratore per le garanzie accessorie stipulate oltre alla Responsabilità civile autoveicoli (RCA) obbligatoria per legge.

La *Compagnia* copre le *controversie* di natura extracontrattuale e contrattuale aventi un *valore in lite* superiore all'importo indicato in polizza.



Esempio

La società Alfa Srl ha stipulato oltre all'RCA la garanzia accessoria della collisione. In un sinistro accaduto a un mezzo aziendale, Alfa Srl chiede di attivare la garanzia ma la compagnia assicurativa Beta Spa lo rigetta. Alfa Srl si rivolge a un legale per la tutela dei suoi diritti contrattuali.

Art. 5.11 Opposizione a sanzioni amministrative

L'assicurazione copre le spese di difesa legale e peritale per:

- presentare opposizione all'autorità competente contro la *sanzione amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione o revoca della *patente* di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale;
- presentare ricorso al Ministero dei Trasporti per irregolare imputazione o variazione dei punti del *documento di guida*.

Art. 5.12 Recupero punti

La *Compagnia* rimborsa le seguenti spese sostenute dall'*Assicurato* nell'ambito della circolazione stradale.

- 1) Se all'*Assicurato* sono tolti punti della *patente* in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada, sono rimborsate:
 - 1.1) le spese per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti;
 - 1.2) le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità per la revisione della *patente*.

Al momento della stipula del contratto l'*Assicurato* deve provare di possedere almeno 10 punti sulla *patente*.

- 2) Se all'*Assicurato* sono tolti punti dalla carta di qualificazione del conducente o altro certificato di abilitazione professionale, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada, sono rimborsate:
 - 2.1) le spese per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti;
 - 2.2) le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità per la revisione del *documento di guida*.

Al momento della stipula del contratto l'Assicurato deve provare di possedere almeno 10 punti sulla carta di qualificazione.

- 3) In caso di sequestro penale del veicolo, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, sono rimborsate le spese di custodia del veicolo:
 - 3.1) solo se custodito nei depositi giudiziari autorizzati;
 - 3.2) se è stata attivata la garanzia di tutela legale di richiesta di dissequestro del veicolo.
- 4) La Compagnia rimborsa le spese sostenute per:
 - 4.1) duplicare la patente o altro documento di guida, la carta di circolazione, il certificato di proprietà o la targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti in caso di incidente stradale;
 - 4.2) eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo.



Esempio:

Alla stipula del contratto Tizio ha sulla patente 10 punti. Dopo poco tempo, a seguito di una violazione al codice della strada, subisce una ulteriore decurtazione di 5 punti. Decide di frequentare un corso presso un'autoscuola accreditata dal Ministero dei Trasporti o dalla Prefettura per recuperarli. L'assicurazione può rimborsare il costo del corso fino al limite indicato in polizza. A seguito di un sinistro stradale Caio distrugge completamente la vettura. La targa è inservibile, all'interno dell'abitacolo c'era la giacca con la patente, nel cruscotto il libretto di circolazione e sul sedile una borsa portadocumenti, tutti divenuti inutilizzabili. Per rifare i documenti e la targa e immatricolare un nuovo veicolo la spesa è di 1.000,00 euro. Grazie all'assicurazione, Caio può ottenere il rimborso di quanto ha speso.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Tutela Legale per l'Azienda si applicano alla presente Copertura Tutela Legale Circolazione, eccetto quanto disposto nei seguenti articoli.

Art. 5.13 Estensione territoriale

L'assicurazione opera in tutto il Mondo.

Copertura Tutela Legale Patente

Cosa è assicurato



Con la Copertura Tutela Legale Patente nel caso in cui la patente di un dipendente venga sospesa, il datore di lavoro avrà diritto alla diaria giornaliera. È previsto, inoltre il rimborso per il recupero punti della patente; le spese legali e peritali per la difesa penale dell'autista e per l'opposizione alla sanzione del ritiro del documento di guida.

Art. 6.1 Soggetti assicurati

Il contratto è stipulato indicando il documento di guida (copertura ad personam) e l'Assicurato è inteso come la persona titolare del documento, alla guida di un veicolo di proprietà sua o di altri, che può essere guidato con le abilitazioni previste dal documento stesso (per esempio, in base alla categoria di patente conseguita).

Nel caso di vertenze fra Assicurati con la stessa polizza le prestazioni vengono garantite unicamente a favore del Contraente.

Art. 6.2 Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia assume a proprio carico, nei limiti del massimale indicato in polizza, il pagamento dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, nei casi rientranti in garanzia.

Le spese coperte dall'assicurazione riguardano:

- 1) le competenze del legale incaricato, in ogni stato e grado di giudizio; la copertura vale anche in caso di negoziazione assistita, mediazione o arbitrato e per tutta l'attività stragiudiziale;
- 2) le competenze del legale domiciliatario;

- 3) le competenze dei periti sia nella fase stragiudiziale che giudiziale, siano essi consulenti tecnici d'ufficio che consulenti tecnici di parte quest'ultimi scelti in accordo con la *Compagnia* ai sensi dell'art. Gestione del sinistro delle Norme che regolano la liquidazione dei sinistri;
- 4) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'Assicurato in caso di soccombenza;
- 5) le competenze del legale o dei periti posti a carico dell'Assicurato e conseguenti a una *transazione* autorizzata dalla *Compagnia*;
- 6) le spese relative agli accertamenti sullo stato patrimoniale dei soggetti coinvolti nella vertenza;
- 7) le competenze per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria.
- 8) le indagini preliminari se persona offesa.

È, inoltre, previsto il rimborso delle spese:

- 9) per il contributo unificato per le spese degli atti giudiziari (Legge 91/2008 – D.L. 28/2002), se non ripetuto dalla controparte;
- 10) di giustizia nell'ambito del processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- 11) per la registrazione di atti giudiziari;
- 12) per l'intervento di un interprete per la traduzione di atti processuali o documenti inerenti al *sinistro*.

Art. 6.3 Diaria ritiro, sospensione o revoca patente

L'assicurazione copre il pregiudizio economico subito dal *Contraente* datore di lavoro, come conseguenza del ritiro, sospensione o revoca della *patente* di guida, degli *addetti*, nell'ambito del rapporto di lavoro svolto presso l'azienda, che devono essere commessi e notificati dopo la decorrenza della *polizza*.

L'assicurazione prevede la liquidazione di una diaria nelle seguenti ipotesi:

- 1) ritiro, sospensione o revoca della *patente* di guida a seguito di un incidente stradale;
- 2) azzeramento dei punti della carta di qualificazione del conducente (CQC), fino alla data del provvedimento che aggiorna il nuovo punteggio e fino ad un massimo di 90 giorni;
- 3) per effetto di una o più infrazioni al codice della strada;
- 4) a seguito di revoca della *patente* di guida o in caso di contestazione di eccesso di velocità, non oltre i 60 Km/h, stabiliti dall'art 142 comma 9 del Codice della Strada e con un massimo di 90 giorni di ritiro, commessa e notificata dopo la decorrenza della *polizza*.

Se l'uso terapeutico è comprovato da idonea prescrizione medica, le garanzie dei punti da 1) a 4) operano anche nei casi di:

- violazione della normativa in materia di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Le infrazioni commesse dai soggetti assicurati valgono anche se accadute durante la vita privata, in quanto la copertura si riferisce al danno economico subito dal datore di lavoro, *Contraente* di *polizza*.

Se viene contestata la violazione delle disposizioni in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità e se il ricorso ha esito positivo, si predispone l'indennità giornaliera per ritiro, sospensione o revoca della *patente* di guida in quanto la violazione non risulti commessa.



La diaria per sospensione del documento di guida è pagata esclusivamente a favore dell'azienda - datore di lavoro *Contraente* dell'assicurazione - presso la quale opera l'autore della violazione, titolare del documento di guida assicurato.

Condizioni sempre operanti

L'assicurazione opera, con l'applicazione delle *franchigie* e dei limiti indicati in *polizza*, sempre entro i massimali indicati in *polizza*, anche per le seguenti condizioni.

Art. 6.4 Difesa penale

L'assicurazione copre le spese di difesa legale:

- 1) in procedimenti penali per *delitto colposo* o per *contravvenzione* relativi alla circolazione stradale; la garanzia opera anche prima della iscrizione ufficiale della notizia di reato ed è compreso il *patteggiamento*.
È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al *Contraente*, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti colposi/contravvenzioni, a carico della persona assicurata;
- 2) a parziale deroga della lettera j) dell'art. Rischi esclusi dall'assicurazione, in procedimenti penali per delitto *doloso*, relativi alla circolazione stradale, purché l'Assicurato sia prosciolto o assolto con sentenza passata in giudicato. In questo caso la *Compagnia* rimborsa le spese di difesa sostenute quando la sentenza è passata in giudicato.
È compreso il *patteggiamento*, purché l'accordo intervenuto fra la pubblica accusa e la difesa preveda prescrizione dei reati oggetto d'indagine.
Se con sentenza definitiva sono accertati elementi di responsabilità per dolo dell'Assicurato, la *Compagnia* chiede il rimborso delle spese legali o peritali anticipate in ogni grado di giudizio.
È compresa l'attività per ottenere il dissequestro di beni, mobili ed immobili, appartenenti al *Contraente*, indispensabili per il proseguimento dell'attività, sottoposti a sequestro (conservativo, probatorio o giudiziario) nell'ambito di procedimenti penali, per delitti dolosi, a carico della persona assicurata;
- 3) Per presentare domanda di dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente stradale.

In caso di arresto o altra misura restrittiva della libertà personale, l'*assicurazione* copre:

- l'anticipo della cauzione penale riferita a un *sinistro* stradale avvenuto nei Paesi dove è in vigore tale norma. La *Compagnia* anticipa la cauzione che deve essere restituita entro 6 mesi dalla conclusione della vertenza;
- le spese per un interprete di fiducia in caso di arresto, detenzione o altra misura restrittiva della libertà relative a un *sinistro* stradale.

Art. 6.5 Anticipo per penale doloso

In attesa della definizione del giudizio, la *Compagnia* può anticipare le *spese legali e peritali*.

L'*Assicurato* deve comunque denunciare il *sinistro* quando ha inizio l'azione penale o quando ha avuto notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

Art. 6.6 Reati di lesioni colpose o omicidio stradale

L'*assicurazione* copre le spese di difesa penale per omicidio stradale o lesioni gravi o gravissime.

Art. 6.7 Opposizione a sanzioni amministrative

L'*assicurazione* copre le spese di difesa legale e peritale per:

- presentare opposizione all'autorità competente contro la *sanzione amministrativa* accessoria di ritiro, sospensione o revoca della *patente* di guida, applicata in conseguenza di un incidente stradale.
- presentare ricorso al Ministero dei Trasporti per irregolare imputazione o variazione dei punti del *documento di guida*.

Art. 6.8 Recupero punti

La *Compagnia* rimborsa le seguenti spese sostenute dall'*Assicurato* nell'ambito della circolazione stradale.

- 1) Se all'*Assicurato* sono tolti punti della *patente* in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada, sono rimborsate:
 - 1.1) le spese per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti;
 - 1.2) le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità per la revisione della *patente*.

Al momento della stipula del contratto l'*Assicurato* deve provare di possedere almeno 10 punti sulla *patente*.

- 2) Se all'*Assicurato* sono tolti punti dalla carta di qualificazione del conducente o altro certificato di abilitazione professionale, in conseguenza di una o più violazioni del codice della strada, sono rimborsate:
 - 2.1) le spese per partecipare a un corso di aggiornamento per il recupero dei punti perduti;
 - 2.2) le spese per sostenere un nuovo esame di idoneità per la revisione del *documento di guida*.

Al momento della stipula del contratto l'*Assicurato* deve provare di possedere almeno 10 punti sulla carta di qualificazione.

- 3) In caso di sequestro penale del veicolo, disposto in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, sono rimborsate le spese di custodia del veicolo:
 - 3.1) **solo se custodito nei depositi giudiziari autorizzati;**
 - 3.2) **se è stata attivata la garanzia di tutela legale di richiesta di dissequestro del veicolo.**
- 4) La *Compagnia* rimborsa le spese sostenute per:
 - 4.3) duplicare la *patente* o altro *documento di guida*, la carta di circolazione, il certificato di proprietà o la targa del veicolo distrutti, smarriti o sottratti in caso di incidente stradale;
 - 4.4) eventuali spese di re-immatricolazione del veicolo.

Cosa non è assicurato e quali sono le altre limitazioni di copertura

Art. 6.9 Rischi esclusi dall'assicurazione



La *Compagnia* non copre i *sinistri* conseguenti o relativi a:

- a) materia fiscale;
- b) tumulti o sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo o di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- c) veicoli non omologati o utilizzati in difformità da immatricolazione o dalla carta di circolazione;
- d) veicoli non coperti da *assicurazione obbligatoria RCA*;
- e) casi di contestazione di violazione dell'art. 186 e dell'art.187 del Nuovo Codice della Strada con rilevazione di tasso alcolemico superiore ad 1 grammo per litro; è in ogni caso fatto salvo quanto espressamente previsto all'art. Diaria, ritiro, sospensione o revoca *patente*;
- f) casi di contestazione di violazione dell'art. 189 del Nuovo Codice della Strada, nonché l'art. 593 del Codice Penale per omissione di fermata e assistenza;

- g) casi di violazione della normativa in materia di cronotachigrafo e limitatore della velocità, a meno che sia accolto il ricorso che scagioni l'Assicurato;
- h) partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, eccetto gare ACI di pura regolarità;
- i) fatti *dolosi* delle persone assicurate;
- j) fatti non accidentali che hanno causato inquinamento dell'ambiente;
- k) adesione ad azioni di classe ("class action");
- l) pagamento di imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia, fatta eccezione per le spese di registrazione degli atti giudiziari previste all'art. Oggetto dell'assicurazione;
- m) spese poste a carico della controparte a favore dell'Assicurato;
- n) compensi dell'avvocato o del perito determinati con "patti di quota lite";
- o) spese non autorizzate dalla Compagnia;
- p) spese di esecuzione forzata oltre il secondo tentativo per *sinistro*;
- q) spese per pareri legali o peritali generici non connessi ad un *sinistro* denunciato;
- r) liti dichiarate in sentenza come temerarie o esercitate con colpa grave dell'Assicurato;
- s) vertenze con la Compagnia e Società del Gruppo REVO Insurance.

Art. 6.10 Limitazioni della copertura

- a) Qualora una Autorità straniera disponga il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca del *documento di guida* per il proprio territorio, la diaria è corrisposta al 50% rispetto all'importo della diaria indicata in *polizza*;
- b) quando la sospensione del *documento di guida* è prevista al verificarsi di più infrazioni e una di queste sia anteriore alla data di decorrenza della presente *assicurazione*, la diaria convenuta è proporzionalmente ridotta;
- c) qualora l'Assicurato abbia subito un provvedimento di sospensione del *documento di guida* nei due anni precedenti alla decorrenza della *polizza*, la diaria è corrisposta nella misura del 50% di quella prevista in *polizza*;
- d) per i neopatentati, è comunque corrisposta una diaria ridotta del 30% rispetto a quella indicata nel modulo di *polizza*;
- e) in caso di revoca della *patente* di guida la diaria indicata in *polizza* è corrisposta al 50%;
- f) le diarie da sospensione del *documento di guida* non sono cumulabili tra loro in caso di contemporanea sospensione di più *documenti di guida* appartenenti al medesimo Assicurato.

Art. 6.11 Franchigie



Per ogni *sinistro*, l'*assicurazione* opera con l'applicazione della *franchigia* indicata in *polizza*.
In presenza di più danni conseguenti al medesimo fatto, si applica la *franchigia* più elevata.

Come è prestata l'assicurazione

Le condizioni del capitolo Come è prestata l'assicurazione della Copertura Tutela Legale per l'Azienda si applicano alla presente Copertura Tutela Legale Patente, salvo quanto diversamente previsto dai seguenti articoli.

Art. 6.12 Diaria giornaliera e massimale

- È prevista una diaria giornaliera indicata in *polizza*, scelta dal *Contraente* fra un delta minimo e massimo e commisurata all'effettivo pregiudizio economico che potenzialmente potrebbe subire;
- per le altre garanzie è previsto un *massimale*. Tale *massimale* indicato in *polizza*, costituisce la massima somma dovuta e indennizzabile dalla Compagnia in base alla presente *assicurazione*;
- i limiti presenti sono parte del *massimale* e non in aggiunta ad esso;
- la presenza di più Assicurati nella presente *assicurazione* non aumenta l'esposizione totale della Compagnia.

Art. 6.13 Estensione territoriale

L'*assicurazione* opera:

- in Italia, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano, per i *sinistri* riguardanti le garanzie Diaria ritiro, sospensione o revoca patente e Recupero punti;
- nel Mondo per tutte le altre garanzie di Tutela legale.

Norme che regolano la liquidazione dei sinistri

Norme relative alla copertura Tutela Legale per l'Azienda

Norme relative alla copertura Tutela Legale Professionale

Norme relative alla copertura Tutela Legale Colpa Grave per il Dipendente pubblico e l'Amministratore

Norme relative alla copertura Tutela Legale per la Circolazione

Norme relative alla copertura Tutela Legale Patente



La *Compagnia* provvede alla gestione dei *sinistri* di Tutela Legale ai sensi dell'art.164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – D. Lgs. 209/2005.

Secondo l'art. 164 comma 2 lett. a), la *Compagnia* svolge direttamente, tramite una propria struttura dedicata, l'attività di gestione dei *sinistri* e provvede a fornire la relativa consulenza.

Art. 7.1 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro



In caso di *sinistro*, il *Contraente* o l'*Assicurato* deve darne comunicazione scritta all'*Intermediario* al quale è assegnata la *polizza* o alla *Compagnia* nel momento in cui ne ha conoscenza, e comunque nel rispetto del termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto o di eventuali altri contratti emessi successivamente senza interruzione della copertura assicurativa per lo stesso rischio.

La denuncia del *sinistro* deve essere effettuata a mezzo raccomandata A/R, e-mail o PEC agli indirizzi indicati nei contatti utili.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo* ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

La denuncia del *sinistro* deve contenere:

- dettagliate informazioni sull'evento;
- documentazione inerente all'evento (per es. atto di citazione, avviso di garanzia, documentazione contrattuale, ecc.);
- se è stato incaricato un legale, l'anagrafica completa del professionista, comprensiva di recapiti telefonici, indirizzo e-mail.

Tutti gli atti e i documenti devono essere regolarizzati a spese del *Contraente* secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

In caso di *assicurazione* presso diversi Assicuratori, il *Contraente* deve inoltre darne avviso a ciascuno degli Assicuratori stessi.

Art. 7.2 Libera scelta del legale

Insieme alla denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* può indicare alla *Compagnia* un legale al quale affidare il mandato sia per la fase stragiudiziale, che per il seguito giudiziale.

Se l'*Assicurato* non lo indica, la *Compagnia* può nominare direttamente un legale di sua fiducia.

Il legale deve avere il proprio domicilio professionale in uno dei comuni facenti parte del Circondario del Tribunale, dove ha sede l'ufficio giudiziario competente a decidere la *controversia*.



È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, che deve essere autorizzato dalla *Compagnia*. L'instaurazione della fase giudiziale e dei successivi gradi di giudizio è soggetta ad autorizzazione da parte della *Compagnia*. Secondo quanto previsto dalla legge 247/2012 il legale predispone un preventivo scritto all'*Assicurato* che indichi il grado di complessità della causa, il costo complessivo della pratica, la specifica delle singole voci costituite dalle spese anticipate, oneri connessi e i compensi professionali, calcolato sui valori medi dei parametri forensi, di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche e integrazioni.

Il preventivo deve essere oggetto di autorizzazione scritta da parte della *Compagnia*, pena l'esclusione della copertura assicurativa.

In caso di applicazione di valori diversi da quelli medi, il legale deve darne motivazione scritta e l'approvazione è rimessa alla valutazione della *Compagnia*, pena l'esclusione della copertura assicurativa.

Art. 7.3 Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia del *sinistro*, la *Compagnia*:

- 1) verifica la copertura assicurativa e la fondatezza delle ragioni dell'*Assicurato*;
- 2) trasmette la pratica al legale designato ai sensi del precedente art. Libera scelta del legale:
 - se le pretese dell'*Assicurato* hanno possibilità di successo in base agli elementi e alle argomentazioni presentati;
 - quando è necessaria la difesa in sede penale;
- 3) prima di autorizzare il giudizio, si riserva di valutare le possibilità di successo su cui fondare la causa sulla base degli elementi forniti.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi ai legali o ai periti devono essere autorizzati dalla *Compagnia*. A loro l'*Assicurato* fornisce le necessarie procure.



La *Compagnia* non è responsabile dell'operato di legali, periti e consulenti tecnici.

Senza autorizzazione della *Compagnia*, l'*Assicurato* non può concordare direttamente con la controparte nessuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale. In mancanza, perde il diritto all'*indennizzo*.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo di credito è estesa a due tentativi. In caso di procedure concorsuali la garanzia comprende solo la stesura e il deposito della domanda di ammissione al passivo fallimentare.

Art. 7.4 Liquidazione del sinistro - Pagamento dei professionisti

La *Compagnia* può pagare direttamente i compensi al professionista oppure provvedere al rimborso che l'*Assicurato* abbia anticipato. La *Compagnia* non assume alcun obbligo diretto verso il professionista.

Art. 7.5 Coesistenza con assicurazione di responsabilità civile

Nei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensi dell'art. 1917 del Codice Civile, attraverso la relativa clausola contrattuale contenuta nella polizza di Responsabilità Civile stipulata dal *Contraente* o dai singoli *Assicurati* relativa all'*attività assicurata* indicata in polizza, l'*assicurazione* opera:

- a integrazione di quanto non previsto dalla polizza di Responsabilità Civile per *spese legali* di resistenza e soccombenza;
- dopo l'esaurimento di quanto dovuto dalla polizza di Responsabilità Civile.

Nessuna limitazione sussiste per le imputazioni penali.

Art. 7.6 Pagamento delle spese

Verificata l'operatività dell'*assicurazione* e ricevuta la nota competenze, la *Compagnia* si impegna a pagare l'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione richiesta.

Art. 7.7 Somme recuperate e restituzione degli anticipi

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi spettano solo all'*Assicurato*.



L'*Assicurato* deve restituire le somme anticipate se:

- è rimborsato dalla controparte per spese, competenze e onorari;
- è condannato con sentenza definitiva per fatti *dolosi*.

Art. 7.8 Disaccordo sulla gestione del sinistro e mediazione

Se c'è disaccordo tra l'*Assicurato* e la *Compagnia* sulle possibilità di esito positivo di un giudizio o di un ricorso al giudice superiore, la questione può essere demandata ad un Organismo di Mediazione.

La richiesta deve essere inviata per raccomandata A/R o PEC.



Esempio

Alla Alfa Srl ritiene, tramite il proprio legale, che la causa che vorrebbe radicare contro Beta Srl potrebbe avere esito positivo. La *Compagnia* è di diverso avviso e respinge la richiesta di copertura assicurativa. Alfa Srl, allora, propone istanza di mediazione presso l'Organismo Gamma il quale, a sua volta, nomina Caio mediatore. Caio invita la *Compagnia* e Alfa Srl a partecipare a un incontro di mediazione. Caio non è un giudice né un arbitro e quindi non emetterà alcun provvedimento decisorio. Il suo compito infatti sarà di agevolare la comunicazione fra le parti al fine di raggiungere, se da tutti voluto, un accordo bonario che risolva il contrasto sorto. Se ciò non accadrà il mediatore redigerà un verbale negativo e sia Alfa Srl che la *Compagnia* avranno la possibilità di ricorrere al giudice.

Art. 7.9 Assicurazione presso diversi assicuratori

Nel caso in cui per il medesimo rischio assicurato in polizza siano stati stipulati più contratti assicurativi presso diversi assicuratori, il *Contraente* o l'*Assicurato* è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

Norme relative alla garanzia Fenomeni conseguenti ad atto cyber

Art. 7.10 Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

Il *Contraente* o l'*Assicurato*, al fine di garantire la piena operatività della *polizza*, deve dare immediata comunicazione alla *Compagnia* di ogni *atto cyber*:

chiamando il Contact Center del *Service Provider*

al numero 800.569.678 o 02.8295.2628 per le chiamate dall'Italia e +39 02.8295.2629 per le chiamate dall'estero

disponibile 24h/24



L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*.

Contatti utili

Per **informazioni, comunicazioni in merito alla polizza** l'Assicurato può contattare:

- L'intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Sede operativa Tutela Legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Tel. 02 9288 975
Email: tutela.legale@revoinsurance.com
PEC: revo@pec.revoinsurance.com
Sito web: www.revoinsurance.com

Per **denunciare un sinistro**, l'Assicurato può contattare:

- L'intermediario a cui è assegnata la polizza, i cui riferimenti sono nella copertina della polizza stessa;
- REVO Insurance S.p.A.
Sede operativa Tutela Legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona
Email: sinistri.tutelalegale@revoinsurance.com
PEC: sinistri.tutelalegale@pec.revoinsurance.com